

## Perché l'Europa è condannata a vincere

Premessa allo studio delle ricadute del pensiero di Emanuele Severino nella dottrina giuspubblicistica

*di* *Ciro Sbailò*

**Abstract: Why Europe is condemned to win. Foreword to the study of the effects of Emanuele Severino's thought on the doctrine of public law** – One year after the death of Emanuele Severino, the article attempts to indicate some two lines of research, starting from an evaluation of the Severino's thought impact on legal disciplines. The first line consists in a rethinking of the problem of the foundation of the legal order: it is hypothesized that Severino's work contributes to clarifying the concept of Grundnorm and overcoming some important objections raised to Kelsen's Doctrine. The second line concerns the political role of the European jurist. If legal nihilism is a destiny, which now envelops the whole world, it is in Europe that it has its roots and is lived with the deepest awareness on the part of the scientific community. In this sense, the commitment of jurists to the politicization of the European political space becomes central, in view of a desirable increase in the weight of Europe on a global level.

4735

**Keywords:** Emanuele Severino; Legal Nihilism; Kelsen; Basic Law; European Constitutional law.

### 1. Premessa

C'è stato un tempo in cui, chiunque svolgesse un'attività intellettuale – dal giurista al matematico, dallo storico allo scienziato politico – non poteva fare a meno di conoscere, a seconda delle latitudini e del periodo storico, Platone o Aristotele (meglio se li si conosceva entrambi). Qualcosa di analogo è accaduto anche a Kant e a Hegel. Ma poi il Novecento – con la sua «distruzione degli Immutabili» – ha segnato la fine dell'idea che il sapere, nei suoi aspetti fondamentali e al di là dell'oggetto trattato, debba comunque avere un fondamento filosofico unitario. Sembra che oggi quel destino tocchi paradossalmente a Emanuele Severino (Brescia, 26 febbraio 1929 – 17 gennaio 2020), di cui ricorre l'anniversario della scomparsa. Severino, infatti, ha mostrato, con il rigore estremo che tutti gli riconoscono, come l'esistenza degli Immutabili e la distruzione di questi ultimi siano parte di un unico destino, quello della "follia" che da sempre muove l'Occidente – il nichilismo. In questo modo – ecco il paradosso – egli potrebbe, nei prossimi decenni, esercitare il ruolo che Platone e Aristotele (e, in misura minore, Kant ed Hegel) hanno svolto nel passato nell'ambito della cultura.

Qui non intendiamo illustrare un'interpretazione del pensiero di Emanuele Severino né tantomeno tentare di dare conto dell'immensa sua opera,<sup>1</sup> ma solo proporre, nella consapevolezza di essere appena all'inizio di un dibattito, qualche possibile direzione di lavoro per i giuristi, i quali, volenti o nolenti, potrebbero essere costretti a confrontarsi col filosofo oggi e nei tempi a venire. Un tale confronto potrebbe rivelarsi oggi utile, se non proprio necessario, sotto più profili. In particolare, qui ne proponremo uno: l'intrinseca politicità (e universalità) della scienza giuridica europea. La questione emerge rispetto al rapporto tra ἐπιστήμη e spazio pubblico, che si presenta oggi come originario. È stata a lungo discussa e può dirsi, per molti versi, superata la ricostruzione della nascita del pensiero giuspubblicistico come di un "distacco" dalla filosofia naturale. La postura epistemica è guadagnata dall'uomo greco nel suo cammino dentro la politicità. E tale cammino prende inizio con quella che Severino definisce «l'apparire del divenire come evidenza incontrovertibile», ovvero con l'avvento del nichilismo – la grande contraddizione, la follia che muove l'Occidente, vale a dire il pensiero che gli enti oscillino tra l'essere e il non essere – e la conseguente manifestazione della volontà di potenza, la cui forma estrema è la civiltà della tecnica: «Oggi la tecnica costituisce la forma più radicale dell'agire ed è in atto un avvicinamento tra il sottosuolo filosofico, che distrugge la tradizione e quindi anche la tradizione cristiana e che libera l'agire da ogni limite e la tecnica che da questo discorso si fa autorizzare a procedere all'infinito senza limite, avendo lo scopo dell'aumento indefinito della capacità di realizzare scopi». L'opera di Severino ci mostra come la "volontà di potenza" (leggi: la *vis* epistemica) – vale a dire il nichilismo nel suo svolgersi nella storia – non sia da considerarsi come un mero fenomeno culturale, bensì come la tendenza fondamentale che guida lo sviluppo della civiltà occidentale e, dunque, della stessa scienza giuridica. Ciò comporta rilevanti conseguenze in merito alla vexata quaestio del rapporto tra l'intrinseca politicità della prestazione giuridica e la scientificità del diritto, nel senso che la questione viene assorbita nell'ambito della configurazione del carattere destinale del nichilismo giuridico. Lo scienziato europeo, in questo senso, è gravato di una responsabilità globale: «La storia d'Europa è (...) la storia del nichilismo e la destinazione della tecnica al dominio è il farsi massimamente coerente da parte dell'errore, del pensiero del niente, dell'alienazione estrema che è il pensare che le cose escono dal niente e vadano nel niente e quindi siano niente e questo errore produce il dominio della tecnica. Mentre oggi il capitale si serve della tecnica per crescere sempre di più, in

---

<sup>1</sup> Il presente lavoro prende spunto da due proposte di paper approvate e pubblicate: *Comparazione giuridica e destino del costituzionalismo. Perché i giuristi devono studiare Emanuele Severino* in: G. Goggi, I. Testoni (cur.), *All'alba dell'eternità. I primi 60 anni de 'La struttura originaria'*, Padova, University Press, 2018 [Convegno dell'ASES – Associazione Studi su Emanuele Severino, Brescia, 2-3 marzo 2018]; *Nichilismo giuridico e responsabilità del giurista: comprendere la crisi del diritto attraverso Emanuele Severino*, in I. Testoni, G. Goggi (cur.), *Heidegger nel pensiero di Severino: metafisica, religione, politica, economia, arte, tecnica*, Padova, Padova University Press, 2018 [Convegno dell'ASES – Associazione Studi su Emanuele Severino, Brescia, 13-15 giugno 2019].

futuro sarà la tecnica a servirsi del capitale per incrementare sempre di più la propria potenza».<sup>2</sup>

Ciò vuol dire che il nichilismo giuridico va considerato alla stregua non di un “fenomeno culturale” o una “corrente filosofica”, ma come la tendenza fondamentale del diritto. Ne viene che è improprio parlare – come spesso si fa – della “crisi” del diritto (pubblico e quindi del diritto tout court, attesa l’originarietà del giure pubblico rispetto alla stessa riflessione filosofica) occidentale, come se ci si trovasse di fronte a un’evenienza storica, nel senso che la criticità costituisce una caratteristica essenziale del diritto occidentale.<sup>3</sup> La criticità essenziale rende, in un certo senso, il diritto occidentale non superabile, se non nella prospettiva di un compimento del nichilismo; ma si tratta di una prospettiva non ricostruibile dentro il linguaggio giuridico e che si presenta come condizione di possibilità e orizzonte trascendentale dello sviluppo di quest’ultimo. Nella prospettiva del “destino della Verità” – che è l’espressione utilizzata da Severino per designare, sotto diversi profili, la sua stessa filosofia – si potrebbe dire che le cosiddette “alternative” (comunitaristiche, olistiche, teocratiche...) alla cultura occidentale sono già dentro il nichilismo, in quanto, proprio nel costituirsi come alternative all’Occidente, devono accedere al sottosuolo di quest’ultimo, restandovi intrappolate. Il nichilismo ha, in un certo senso, una natura “virale”, per cui il tempo del mancato riconoscimento è direttamente proporzionale alla progressione geometrica della sua letalità: l’Europa, da tempo, almeno del XX secolo, ha cominciato a guardare in faccia il nichilismo, e con Emanuele Severino, questo cammino può forse dirsi

---

<sup>2</sup> Citiamo da un’intervista del 2019 alla Rai («Emanuele Severino. Il destino dell’Europa. Nichilismo e dominio della tecnica», L. Taddio (cur.), raicultura.it)

<sup>3</sup> La trattazione della crisi del diritto occidentale alla stregua di un’evenienza storica presenta non poche problematicità sotto il profilo delle politiche del diritto. Su scala nazionale e metropolitana, soprattutto per quel che riguarda i Paesi con una significativa esperienza coloniale alle spalle, ad esempio, esso è alla base del dualismo tra paradigma assimilazionistico-repubblicano, da una parte, e paradigma comunitaristico-multiculturale dall’altra. Nel primo caso abbiamo una lettura aggressiva di quella crisi, interpretata come richiamo alla difesa dell’identità nazionale, contro le minacce di “altre” culture giuridiche (che, quindi, vengono pensate come qualche cosa di “esterno” all’esperienza giuridica dell’Occidente). Nel secondo caso, viceversa, abbiamo un approccio “strategico”, volto alla minimizzazione delle possibilità di conflitto, attraverso l’accoglimento, per quanto possibile, delle istanze identitarie in ambito giuridico (ciò denota un sostanziale scetticismo nel diritto occidentale, ovvero nella possibilità di una sua declinazione inclusiva, che non ne metta in discussione i fondamenti). Entrambi questi atteggiamenti hanno dato risultati disastrosi sotto il profilo della stabilità sociale e della pubblica sicurezza. Ma esempi di criticità non mancano anche sul piano geopolitico. Rimandiamo sul punto a C. Sbailò, *Turbolenze globali e strategie identitarie: dinamiche culturali e politiche dell’Islam europeo, con particolare riferimento al caso italiano*, in E. Pföstel (cur.), *La condizione degli stranieri in Italia*, Roma, Istituto di studi politici S. Pio V, 2007, in particolare per quel che riguarda le criticità mostrate dall’esperienza francese e da quella britannica. Vedi anche, sempre con riferimento alla dimensione geopolitica, la vicenda emblematica della strategia del Grande Medio Oriente, per un verso, e la lentezza con cui le cancellerie europee hanno compreso la portata destabilizzante della Primavera araba, per l’altro (cfr. C. Sbailò, *Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, Wolters Kluwer – Cedam, 2015).

compiuto; lo stesso non può dirsi per le altre civiltà, pur attratte ormai, secondo il filosofo, nel destino del nichilismo.

Uno dei problemi fondamentali con cui sempre di più si deve misurare la comparazione giuspubblicistica è, per l'appunto, quello della “comparabilità” tra ordinamenti afferenti a culture diverse da quella occidentale.<sup>4</sup> Ora, nella prospettiva sopra delineata, l'ingresso di un'esperienza giuridica nell'orbita di interesse del giurista occidentale, ovvero il suo costituirsi come oggetto di attività tassonomica, ne segna già, in qualche misura, l'occidentalizzazione.<sup>5</sup> Mentre la *consapevolezza* di ciò si costituisce come premessa di un approccio *concreto ed ermeneuticamente orientato* alle “altre” culture giuridiche.<sup>6</sup> Diversamente, si oscilla tra un cieco eurocentrismo inconsapevole e un astratto universalismo che, nella sostanza, finisce con il far cadere nell'oblio la “diversità” esperita nel confronto. Ma, soprattutto, ci si preclude la strada alla comprensione dell'occidentalizzazione delle suddette culture. Tassonomia viene da τάξις, ordinamento, e νόμος, ovvero legge/regola/disciplina. Per definizione, dunque, l'attività tassonomica deve separare il soggetto dal suo predicato, ovvero tenere tra loro distinte la dimensione semantica da quella apofantica. Il che comporta la qualificazione del predicato come un che di accidentale, ovvero di potenzialmente “nulla” rispetto al soggetto di cui si predica. Per Platone, fa osservare Emanuele Severino, le affermazioni sulle “cose”, e dunque le cose stesse, sono costitutivamente aperte a due opzioni, collocate sul confine tra l'essere e il non essere:<sup>7</sup> un soggetto separato dal suo

<sup>4</sup> Sull'originarietà della comparazione rispetto alla formazione stessa della dottrina dello Stato, nella Grecia classica, si veda C. Sbailò, *Sul sentiero della notte – La πόλις. Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico concetto*, Pisa, Pacini giuridica, 2020, pp. 38 e ss.

<sup>5</sup> Tale questione si colloca, nella prospettiva qui adottata, a monte del dibattito sulla sinergia tra storia e comparazione, ovvero sulla presunta neutralità del giurista e sul ruolo della stessa comparazione giuridica nel processo di tecnicizzazione del diritto (e di spoliticizzazione dello spazio pubblico), nel senso che i processi cui tale dibattito si riferisce (la bibliografia è ricca, ma si rimanda, in particolare, al recente lavoro di Alessandro Somma, *Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto*, in M. Brutti e A. Somma [cur.], *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 509-540), sono concettualmente ricostruiti non come irreversibili – in quanto la nozione di irreversibilità fa riferimento in questo caso alla soppressione di opzioni non realizzate (ad esempio, lo smascheramento e la distruzione del ruolo svolto del giurista al servizio di un determinato progetto economico-sociale o addirittura antropologico), il che mantiene quella nozione dentro una visione ideologica del nichilismo – ma come “destinali”. La questione non è priva di conseguenze sulla configurazione attuale del ruolo del giurista europeo e senza dubbio merita ulteriori confronti e approfondimenti. Di essa abbiamo discusso, anche con riferimento al concetto di “destino”, in C. Sbailò, *Sul sentiero della notte*, cit., in particolare alle pp. 62 e 129 e ss.

<sup>6</sup> Cfr. C. Sbailò, *Per un approccio concreto ed ermeneuticamente orientato al costituzionalismo islamico contemporaneo*, in Bagni, G. A. Figueroa Mejía, G. Pavani (cur.), *La ciencia del derecho constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro*, I, Ciudad de México, Tirant lo Blanch, 2017, p. 673-712.

<sup>7</sup> «Καὶ γὰρ ταῦτα ἐπαμφοτερίζειν, καὶ οὐτ' εἶναι οὔτε μὴ εἶναι οὐδὲν αὐτῶν δυνατόν παγίως νοῆσαι, οὔτε ἀμφοτέρα οὔτε οὐδέτερον» (Rep. V, 479c). «Perché queste cose sono troppo equivoche, ed è impossibile concepire fermamente che ciascuna di esse sia o non sia o che sia l'una e l'altra cosa insieme o nessuna delle due» (tr. ns). Il verbo ἐπαμφοτερίζειν, collocate sul confine tra l'essere e il non essere. (Rep. V, 479c).

necessario predicato è nulla. L'attività tassonomica, in questo senso, comporta di per sé l'assunzione, da parte dello studioso, di una posizione di tipo tendenzialmente razionale e universalistico, ovvero, nella prospettiva severiniana, epistemicamente orientata e, dunque, interna alla storia del nichilismo occidentale. La consapevolezza di ciò comporta il misconoscimento dell'originalità di altre culture giuridiche solo se si rimane a un livello di nichilismo inconsapevole, dove la differenza è pensata come un nulla, ovvero come l'effetto della mera giustapposizione delle entità confrontate, quindi come un che di separato rispetto alle entità stesse. Nella prospettiva severiniana, che in questo caso potremmo definire del nichilismo consapevole, invece, la differenza è pensata positivamente, ovvero come originaria rispetto alle entità confrontate, poiché l'attività tassonomica non viene astrattamente separata dalla consapevolezza del suo fondamento nichilistico. Tanto l'approccio "assimilazionistico" – che tende a ricostruire le altre culture giuridiche come sottoprodotti della cultura giuridica dell'Occidente – quanto quello "multi-culturalista" – che nega l'esistenza di un unico fondamento dell'esperienza giuridica – si presentano qui come espressioni di nichilismo inconsapevole. Nel primo caso, la differenza viene ridotta a "nulla" e, dunque, il nulla viene erroneamente pensato come "qualcosa" (e le esperienze comparate sono, conseguentemente e contraddittoriamente pensate come provenienti dal nulla e al nulla destinate, ovvero come ontologicamente subordinate alla rappresentazione dello studioso), mentre nel secondo caso si nega e si afferma allo stesso tempo l'esistenza di un fondamento dell'esperienza giuridica. Si prenda al riguardo il caso dello studio delle esperienze giuspubblicistiche dell'Islam. Qui ci si trova di fronte a un principio ordinatore del tutto asimmetrico rispetto ai paradigmi occidentali. Si tratta della "polarità" tra religione e spazio pubblico. Non è una sovrapposizione (in tal caso si tratterebbe di una teocrazia), ma neanche una separazione (in tal caso si tratterebbe di società secolarizzate), ma neanche di una "sintesi" tra le due.<sup>8</sup> Religione e spazio pubblico sono unite nella loro differenziazione, laddove la differenza non è ricostruibile come effetto della giustapposizione tra le due, bensì come originaria rispetto alla stessa determinazione dei due elementi. L'approccio nichilistico porta a ricostruire la differenza come risultato e non come origine e, dunque, non coglie l'essenza della nozione islamica di spazio pubblico. Peraltro, nell'ambito della stessa cultura politica dell'Islam contemporaneo si va diffondendo quell'approccio nichilistico, che porta a concepire la differenza tra Islam e Occidente come il risultato della giustapposizione tra i due, con conseguenze significative sul piano geopolitico. Si consideri, ad esempio, la guerra civile intrasunnita che sta sconvolgendo l'Islam a tutti i livelli, da quello geopolitico a quello metropolitano, dove il partito

---

<sup>8</sup> دين و دولة, *din wa dawla*, che può essere tradotto come "religione e Stato" o Religione e spazio pubblico (inteso come "società" ma anche come l'insieme delle istituzioni e delle norme a queste collegate). La questione emerge, ad esempio, in maniera molto evidente in due tematiche centrali della dottrina islamica delle origini, vale a dire, rispettivamente, quella del carattere "creato" o "increato" del Corano e quella del rapporto tra Corano e volontà dell'Onnipotente. Si vedano a tale riguardo i capp. I e II della Parte Prima di C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, Cedam, 2012.

dell'alternativa islamica, che ha importanti agganci anche con il mondo sciita, si sta scontrando duramente con le tendenze neostabilizzanti e post-islamistiche del fronte saudita. Ma in questa chiave può essere ricostruito anche il fenomeno del jihadismo urbano, in cui l'antagonismo antioccidentale viene costruito con categorie culturali e strategie identitarie tipicamente europee.<sup>9</sup>

## 2. Diritto pubblico sotto il segno dell'ἐπιστήμη

Occorre chiarire ancora perché il legame originario tra nascita del pensiero politico ed ἐπιστήμη possa costituire una questione di estremo interesse per la dottrina costituzionale. L'apertura della domanda sull'ἀρχή<sup>10</sup>, come sopra s'accennava, non riguarda, come a lungo s'è presupposto, la "natura" intesa come un che di contrapposto al mondo della "politica", ma riguarda l'intero, ovvero l'insieme degli enti e delle relazioni del mondo, a cominciare dagli enti e dalle relazioni in cui si costituisce la domanda circa il principio e circa il tutto. In principio, il termine ἀρχή «significava origine, inizio, e d'altro canto dominio, sovranità, potere sovrachante, autorità». Sono questi i significati che il termine assume nell'opera di Anassimandro ed è in questa chiave che viene utilizzato da Pericle, ad esempio, nel suo epitaffio dei caduti nel primo anno della Guerra del Peloponneso: «Il mondo è una πόλις: il rapporto tra esso e l'al di là del mondo è regolato dalla necessità».<sup>11</sup> Se la dimensione politica è originariamente costitutiva dell'ἐπιστήμη, è in Parmenide – ovvero nel filosofo che, come dice Severino, pone per la prima volta il problema del nulla – che si affaccia l'idea della politica come progetto, ovvero della progettualità umana come problema eminentemente *politico*. Per la prima volta in maniera esplicita, secondo l'accurato lavoro filologico svolto da Giorgio Colli, in Parmenide si pone il problema della *distanza* tra il pensare e l'agire, ovvero del primato del concetto sull'agire quanto, ma anche del cosiddetto "realismo" politico, ovvero di quel prevalere del calcolo utilitaristico sui "valori" fondato sul riconoscimento dell'ineliminabilità dell'inganno e della malizia

<sup>9</sup> Rimandiamo a C. Sbaìlò, *Crisi nordafricana, καταστροφή e occasione di rilancio per l'Europa*, in C. Sbaìlò, (cur.), *Difesa europea. Quali prospettive* Atti dell'Incontro internazionale di Studi Roma, 19 ottobre 2018, *federalismi.it*, vol. Numero speciale 1 /2019, p. 94-107. Sulle radici (anche) occidentali (e la conseguente vocazione nichilistica) del jihadismo contemporaneo, cfr.: N. Kermani, *Dynamit des Geistes: Martyrium, Islam und Nihilismus*, Göttingen, Wallstein, 2002; L. Wright, *Le altissime torri. Come al-Qaeda giunse all'11 settembre*, Milano, Adelphi, 2007; V. L. Vidino, *Il jihadismo autoctono in Italia. Nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2014; O. Roy, *Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste*, *Le Monde*, 23 novembre 2005; O. Roy, *Generazione Isis Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combattono l'Occidente*, Milano, Feltrinelli, 2015.

<sup>10</sup> G. Reale, *Il pensiero dei Presocratici*, cit., p. XXIII.

<sup>11</sup> G. Colli, *La sapienza greca*, II, Milano, Adelphi, 1994 (II), pp. 32-33. Per quanto riguarda il discorso di Pericle (Tucidide, *Guerra del Peloponneso*, 1, 139-144), si veda l'introduzione di Davide Susannetti in Tucidide, *I discorsi della democrazia*, (cur.) D. Susannetti, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 7-46. Rinviamo, inoltre, a C. Sbaìlò, «Ad Atene facciamo così»: *l'elogio della democrazia nel discorso di Pericle*, tenuta nel ciclo di conferenze «La parola e la storia. I grandi discorsi che hanno cambiato il mondo», GEODI-Geopolitica e diritto comparato, Università degli studi internazionali di Roma – UNINT, Roma, [www.unint.eu](http://www.unint.eu), 4 novembre 2020, in corso di pubblicazione.

nella vita pubblica. Di Parmenide si ricordano sempre due insegnamenti, quello che richiama al «cuore immobile della ben rotonda verità»<sup>12</sup> e quello che dice di non prestar fede alle «opinioni dei mortali». Ma ce n'è un terzo, spesso ignorato dai non specialisti, che dice così: «[Ma tuttavia anche questo imparerai] come dell'apparenza si debba mettere alla prova l'essere, penetrando ogni cosa in ogni modo».<sup>13</sup> L'impegno nella πόλις è necessario, perché l'essere stesso non può essere ridotto a unità. Colli così traduce il famoso passo sulla "connessione": «Infatti non scinderai (isolerai) l'essere dalla sua connessione (dall'essere continuo, confinante)».<sup>14</sup> Ne consegue la riqualificazione dello stesso mondo fenomenico, come oggetto di scienza. Ma qui accade anche qualche altra cosa di decisivo per l'Occidente e sulla quale insisterà poi Emanuele Severino: in Parmenide viene posto il problema del fondamento, ovvero della distinzione tra ciò che è ciò che appare; in altri termini, il fondamento viene pensato come qualcosa di "ricostruibile" concettualmente, il che lo rende sempre e comunque "decostruibile", proprio in quanto pre-supposto arbitrario. Il tema sarà poi sviluppato dalla scuola di Marburgo, ai cui lavori, non a caso, Hans Kelsen attingerà per la l'elaborazione della sua dottrina sulla norma fondamentale.<sup>15</sup> In altri termini, posto che l'idea stessa di fondamento muove dalla certezza della ricostruibilità concettuale di questo, ovvero dalla sua stessa decostruibilità, la ricerca del fondamento è necessaria e inutile al tempo stesso. Con il processo di positivizzazione del diritto, in particolare, nel Novecento, la ricerca si manifesta come reductio del fondamento dentro la volontà legislativa. D'altra parte, proprio in questa consapevolezza si fa strada la moderna ricostruzione del fondamento dello Stato di diritto, attraverso l'interdizione a qualunque istanza di monopolio sul fondamento dello spazio pubblico, basata sulla costitutiva inaccessibilità del giurista al fondamento dell'ordinamento. In altre parole, la limitazione del potere viene intesa non più, astrattamente, come determinazione di un ostacolo al dispiegarsi del potere stesso, ma come elemento costitutivo di quest'ultimo. Anzi, s'afferma con chiarezza il principio, nel costituzionalismo contemporaneo, che la ricostruzione di un potere da parte di chi ne è titolare richiede in via prioritaria l'indicazione della limitazione di quello stesso potere. L'istanza nichilistica che anima la vita del diritto ha, dunque, dentro di sé il proprio antidoto. Del resto, ciò è chiarissimo già ai greci, laddove, ad esempio, si consideri al riguardo il peso avuto

---

<sup>12</sup> «Bisogna che tu tutto apprenda: / e il solido cuore della Verità ben rotonda / e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza» (*Parmenides*, DK 28B1, 28-30, tr. it. di Giovanni Reale, in G. Reale (cur.), *I Presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di Hermann Diels e Waltger Kranz*, Milano, Bompiani, 2017).

<sup>13</sup>G. Colli, *La natura ama nascondersi*, cit., p. 169. Cfr. *Parm.*, DK 28B1, 31-32. Riportiamo qui la traduzione di Giovanni Reale: «Eppure anche questo imparerai: come le cose che appaiono / bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso» (in G. Reale [cur.], *I Presocratici*, cit.).

<sup>14</sup>G. Colli, *La natura ama nascondersi*, cit., p. 171. Riportiamo qui la traduzione di Giovanni Reale: «Infatti non potrai recidere l'essere dal suo essere congiunto con l'essere» (in G. Reale [cur.], *I Presocratici*, cit.).

<sup>15</sup> Cfr. C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico. Il caso egiziano*, Padova, CEDAM, 2012, pp. 7 e ss.

dalla prestazione nichilistica gorgiana sull'elaborazione della nozione di diritto pubblico nell'opera platonica.<sup>16</sup>

### 3. Il Fondamento impossibile e necessario

L'individuazione del problema del "fondamento" apre la via alla "follia" dell'Occidente, perché, dice Severino, da quel momento in poi la ricerca del fondamento diventa necessaria e, al tempo stesso, destinata al fallimento. Nel Novecento quel percorso arriva all'acme, perché diventa dominante l'idea che non può esserci altro fondamento se non il riconoscimento dell'assenza del fondamento.<sup>17</sup> Quella "follia" nasce, come detto, dal pensiero del nulla, ovvero dal tenere gli essenti come provenienti dal nulla e al nulla destinati. Si tratta della "fede nel divenire" (ovvero nella convinzione che il divenire costituisca un'evidenza incontrovertibile). Questa fede è un errore. Essa interpreta il mutamento come un processo che porta gli essenti dall'essere al non essere e viceversa, facendo del nulla "qualcosa". La sfida di Severino consiste nel pensare concretamente questa contraddizione, senza ignorarla ma anche senza farsi risucchiare in essa (come, nella prospettiva severiniana, accade per quasi tutti i filosofi, con alcune autorevoli e parziali eccezioni, tra cui quella di Giovanni Gentile, al quale viene prestata una particolare attenzione<sup>18</sup>). Se, dunque, il nulla è un pensiero autocontraddittorio, occorre riconoscere che l'autocontraddizione stessa non è nulla. Essa "è". Si deve pensare il nulla-momento – ovvero la positività dell'affermazione riferita al nulla, quindi il nulla come "posizione" – in quanto distinto dal nulla come assoluta nientità, ovvero fare apparire la posizione del nulla come un che di *positivo*, senza che ciò comporti il pensiero dell'apparire del nulla stesso. L'apparire della posizione del nulla non comporta l'apparire (impossibile) dello stesso nulla. Viceversa, il nichilismo si caratterizza proprio per l'identificazione tra l'apparire della posizione del nulla e l'apparire del nulla stesso. Per questo esso pensa gli enti come oscillanti tra l'essere e il nulla. La formulazione del principio di non contraddizione, in questo senso, rientra nello svolgersi del destino del nichilismo. Il principio – sul quale, non dimentichiamo, si basa ogni attività di tipo tassonomico (anche se esso tende oggi essere negato, attraverso la cosiddetta "logica fuzzy", che in quanto *nega* il principio di contraddizione, rimane perfettamente all'interno della sua logica) – dice: una cosa è quando è e una cosa non è quando non è. Ma – si chiede Severino – come si può pensare il non essere di qualcosa senza che ciò comporti il pensiero del nulla come di un qualcosa? L'aporia, come si diceva, viene dall'identificazione tra la contraddittorietà del "nulla" e il suo

<sup>16</sup> *Gorgias*, DK 82B3. V. traduzione di M. Migliori, I. Ramelli e G. Reale in G. Reale (cur.), *I Presocratici*, cit. In merito alla numerazione Diels-Kranz (DK), si conferma qui il seguente criterio: numero rappresentante l'autore, lettera rappresentante il tipo di fonte, numero rappresentante la posizione della parte citata seguita, eventualmente, quando trattasi di brano lungo, da virgola e numero rappresentante la collocazione specifica della parte citata cfr. C. Sbailò, *Sul sentiero della notte*, cit., p. 14.

<sup>17</sup> Cfr. N. Cusano, *Capire Severino*, Milano, Mimesis Filosofie, 2011, pp. 31 – 57.

<sup>18</sup> Cfr. E. Severino, *Attualismo e storia dell'Occidente*, G. Gentile, *L'attualismo*, Milano, Bompiani, 2014.

positivo significare. La relazione, cioè, tra il “nulla” come assoluta nientetà (l'impensabile per definizione) e il positivo significare della parola “nulla” viene concepita come estrinseca e artificiale, ovvero posta come logicamente successiva rispetto ai due termini in parola (il che porta a un'inconscia identificazione, poiché i due termini vanno reciprocamente “isolati” e “isolati” rispetto alla loro relazione, ovvero pensati come contingenti e potenzialmente accomunati dall'esser nulla). Dicendo “nulla”, viene indicato l'assolutamente impensabile. Tuttavia, quell'indicazione esiste ed è in un rapporto con ciò che è indicato. Ora, se noi concepiamo il rapporto tra due termini come qualcosa che sopraggiunge, una volta che i due termini siano stati posti, per cui, come si diceva, i due termini sono “isolati” tra loro e rispetto al loro rapporto (è questa la procedura generalmente usata nelle tassonomie), vuol dire che stiamo pensando i due termini e il rapporto stesso come provenienti dal (o in procinto di rientrarne nel) “nulla”. Perché due termini siano isolati e messi in rapporto, tra essi ci deve essere “nulla”. I due termini vengono “posti” nel nulla e posti poi in relazione. Quindi, tra il termine “nulla” e il nulla stesso c'è il... nulla. Il nulla indicato viene contraddittoriamente pensato come qualcosa che è, in quanto, appunto, posto in relazione con altro – per porre ‘x’ in relazione, ‘x’ deve essere innanzitutto “posto”, cioè ‘x’ deve avere una propria positività. Affermando la positività del nulla, noi affermiamo anche la nullità del nostro positivo significare. Di qui la contrapposizione e l'identificazione tra il nulla e il positivo significare del “nulla”. Di qui il rifiuto (o l'impossibilità) di *pensare la differenza come tale e non come un nulla* (ovvero come il *risultato* della giustapposizione tra le entità confrontate). Ma la contraddittorietà del nulla va distinta (e originariamente collegata) e collegata (e originariamente distinta) dal positivo significare della contraddittorietà del nulla, nel senso che la steresi posizionale non va sovrapposta alla steresi ontologica (come poi si vedrà, tale sovrapposizione è all'origine di tanti fraintendimenti della dottrina della *Grundnorm* di Hans Kelsen<sup>19</sup>). Il nulla è non-significare. Il nulla viene “posto” come auto contraddittorio. La positività del positivo significare del nulla non è inclusa nel contenuto significato. Tale contenuto è significato (“nulla”) proprio come ciò che non include alcun significato. L'essere del positivo significare del nulla e l'assoluta nullità del nulla sono distinti e originariamente correlati. L'isolamento di uno dei due lati di questa originaria differenza comporta il pensiero del nulla come di un qualcosa e il pensiero del qualcosa come di un nulla.

Il nichilismo corrisponde all'isolamento della differenza, ovvero al pensiero della differenza come un che di isolato rispetto al proprio essere. La differenza è pensata come un nulla. I due momenti della contraddizione del non essere – il nulla come posizione (il positivo significare del “nulla”) e l'assoluta nientetà del nulla – sono pensati in maniera isolata, per cui l'uno diventa (paradossalmente, ma non tanto) scambievolmente con l'altro. Il non pensiero della loro differenza come originario legame porta alla loro sovrapposizione-identificazione. Ora, come rilevato, secondo Severino, è in Parmenide che originariamente s'affaccia il problema del nulla/fondamento (e, quindi, s'apre la strada alla “progettualità” politica, atteso

---

<sup>19</sup> Cfr. C. Sbailò, *Sul sentiero della notte*, cit., pp. 110 e ss.

l'originario rapporto tra ἐπιστήμη e spazio pubblico). Parmenide pone il problema dell'impensabilità del non essere, aprendo la strada al nichilismo e alla sua cura. La visione del nulla pone infatti il problema di agganciare la realtà a un principio, di trovare un fondamento, di “salvare i fenomeni” (σώζειν τα φαινόμενα). Ma questa esigenza di “fondamento” (è questo, in ultima analisi, il senso dell'espressione (“vis epistemica”) è intimamente contraddittoria, perché muove per l'appunto dal pensiero del nulla. Nella prospettiva severiniana, «tornare a Parmenide» significa sviluppare l'intuizione parmenidea in maniera più radicale di quanto lo stesso eleate non abbia fatto: «Ritornare a Parmenide significa ripetere il “parricidio”, senza divenire colpevoli dinanzi alla verità dell'essere: ripetere la fondazione del molteplice [...] affermando di ogni ente, e della concreta totalità degli enti, ciò che Parmenide affermava dell'essere: «È impossibile che non sia».<sup>20</sup> L'essere è e non può diventare nulla, allora «ogni essente è eterno». Ogni cosa, ogni pensiero, ogni attimo sono eterni. Il divenire delle cose non è illusione, poiché il divenire e il mutamento “sono”. Nel destino della verità, il divenire appare come l'uscire e l'entrare nel cerchio dell'apparire. L'uscire dall'apparire non è diventare nulla, ma è sottrarsi alla vista. Questo uscire va pensato come originariamente correlato all'apparire. Il che vuol dire che l'apparire e il non apparire non vanno pensati in chiave ontologica, ma posizionale. La sovrapposizione tra steresi posizionale e steresi ontologica, in un certo senso, è la grande malattia dell'Occidente, descrivibile, forse, anche come rifiuto di pensare *positivamente* la differenza, come dato originario, ovvero non come risultato di un'operazione logica di confronto tra due o più essenti, sulla base di un *tertium comparationis*, ovvero di un *quid commune* sulla cui base riportare ogni differenza alla nullità.

L'apertura del tema del fondamento segna il disvelarsi della *struttura originaria*, nel senso che il destino della verità non può affermarsi in termini di rappresentazione “esterna” al nichilismo, come se questo fosse un “oggetto”: esso deve articolarsi in una chiave “topologica”.<sup>21</sup> *La Struttura originaria* è il titolo del lavoro fondamentale di Severino. Fu scritto a ventotto anni, pubblicato da La Scuola di Brescia nel 1958 e poi riedito, con importanti variazioni, da Adelphi (Milano) nel 1981. Per intenderci, questo testo nell'opera di Severino occupa la stessa posizione che *La Critica della Ragione pura* occupa nell'opera kantiana. Immanuel Kant è noto per molte importanti altre opere, da *La Critica della Ragione pura pratica* alla *Metafisica dei Costumi*. Inoltre, il filosofo di Königsberg è autore di una moltitudine di altri scritti, su temi classici o su temi di attualità del suo tempo (tra le altre cose, c'è un *Messaggio ai medici sull'epidemia di primavera* del 1782). Ma non si può dire di conoscere Kant senza avere studiato (e, possibilmente, capito) la *Critica della Ragione pura*. Analogamente, Severino è autore di altri grandi testi, quali *Destino della necessità. Κατὰ τὸ χρεών*, del 1981 (Milano, Adelphi), o *Il gogo. Alle origini della ragione: Eschilo*, del 1989 (Milano, Adelphi). È stato inoltre collaboratore di vari giornali, locali e nazionali, intervenendo su questioni di scottante attualità, spesso in collegamento con lo sviluppo del suo

<sup>20</sup> E. Severino, *Essenza del nichilismo*, Milano, Adelphi, 1982, p. 315.

<sup>21</sup> Si veda al riguardo V. Vitiello, *Topologia del moderno*, Genova, Marietti, 1992.

pensiero. È autore anche di vari volumi di storia della filosofia (Milano, Rizzoli, dal 1988 in poi), che si raccomandano per chiarezza e profondità. Tuttavia, se non ci si misura con *La struttura originaria* – un testo estremamente complesso, di sicuro tra i più difficili nella storia della filosofia – non si può dire di avere letto Severino. «La struttura originaria è l'essenza del fondamento», ovvero «la *struttura* anapodittica del sapere». <sup>22</sup> Ad essa compete quel che Aristotele diceva del principio di non contraddizione: «Che la sua stessa negazione, per tenersi ferma come tale lo deve presupporre».

Sintetizzare qui il testo di Severino è impossibile, ovviamente: proponiamo, invece, più modestamente un cammino al suo interno, al fine di guadagnare una rappresentazione non aporetica del tema del fondamento, tale da rischiarare l'orizzonte del giuspubblicista in questa complessa fase della vita dell'Occidente. Nel dispiegarsi della struttura originaria, infatti, il nulla viene tenuto distinto dal suo positivo significare (che in qualche modo è). Tale distinzione segna un originario legame, nel senso che il termine “nulla” ha due significati, originariamente distinti e correlati. “Nulla” è sì l'assoluto non significare, ovvero l'impensabile, ma indica anche questo non significare, questo impensabile, significandolo, appunto, come ciò che non può essere pensato e che, dunque, non ha significato. Pertanto, *quel significare* (il significare di ciò che non può essere pensato) “è”. Come si diceva, la steresi posizionale non va sovrapposta alla steresi ontologica: il dispiegarsi della struttura originaria fa apparire il limite costitutivo dell'attività rappresentativa come piena affermazione dell'identità dell'essere con sé, proprio nella sua interna dinamicità puramente positiva. In questo senso, il ritorno al divieto di Parmenide è frutto della chiarificazione di quell'equivoco (la difficoltà di pensare positivamente la steresi posizionale è, per l'appunto, alla base di molti equivoci sulla dottrina pura del diritto). È vero, dunque, che dire «il nulla non è» sembrerebbe voler dire che il nulla in qualche modo è. Ma, scrive Severino, «il presentarsi del nulla non attesta che “nulla” significa “essere”; ma che il “nulla”, insignificante come nulla, è. E, dall'altro lato, questo “essere” del nulla non è significante come “non essere”: ma, essendo significante come essere, è essere del nulla (che è significante come nulla)». Il “significato”, infatti, è «una sintesi semantica tra la positività del significare e il contenuto determinato del positivo significare». Significare è un composto di *signum* «segno» e *facĕre* «fare» e indica il “fare segno”, cioè indicare qualcosa attraverso un segno. Se dico «questa penna rossa» sto facendo una sintesi tra il “positivo significare” (il dire che mi sto riferendo a qualcosa di esterno al linguaggio, che è appunto questa penna rossa, che “è”) e il contenuto determinato di questo positivo significare («questa penna che è rossa», appunto). In altre parole, se affermo “x” sto anche affermando “sto affermando qualcosa e questo qualcosa è ‘x’”. Si potrebbe obiettare che in questo modo si affermi un *regressus in infinitum*: «Sto affermando che sto affermando qualcosa e questo qualcosa è ‘x’». Ma tale obiezione presuppone una priorità logica e cronologica tra il “positivo significare” e il “contenuto determinato del positivo significare”. È proprio questa presupposizione che Severino contesta: il “positivo

<sup>22</sup> E. Severino, *La struttura originaria*, Milano, Adelphi, 1981, p. 107.

significare” e il “contenuto determinato del positivo significare” sono originariamente distinti e correlati, nel senso che l’uno è implicito nell’altro, senza che tra i due vi sia fusione o separazione. Come accade con l’“apparire”. Quando l’essente “appare”, appare anche il suo “apparire”. Ma ciò non comporta un *regressus in infinitum*, nel senso che appare anche l’apparire dell’apparire e così via (questo, invece, è proprio ciò che pensa il nichilismo), all’infinito, in quanto l’apparire e l’apparire dell’apparire non sono logicamente e cronologicamente successivi, ma si tengono, come momenti distinti e originariamente correlati dell’apparire dell’essente. Ora, se ogni significare è una sintesi semantica tra la positività del significare e il contenuto determinato del positivo significare, «è chiaro che il significato “nulla” è un significato autocontraddittorio, ossia è una contraddizione, è l’esser significante come una contraddizione: appunto quella per cui la positività di questo significare è contraddetta dall’assoluta negatività del contenuto significante». Nel caso del significato “nulla”, dunque, «la determinazione della positività contraddice, in quanto negatività assoluta, la positività, ossia il positivo significare della determinazione». Quando si pone il nulla, si pone «l’altro dalla totalità dell’essere». Ciò che sta oltre la totalità dell’essere è l’assolutamente negativo, che viene “posto” come tale: «Ciò che è significante come “altro dall’intero” è il nulla, ma il significare del nulla implica lo stesso assoluto significare, lo stesso intero semantico. E quindi se l’altro dall’intero è assoluta negatività, la presenza di questa, come tale, ossia come altro dall’intero, implica addirittura la presenza dell’intero». Per questo, «si potrà usare il termine *essere* per indicare l’intera struttura del positivo significare del nulla (per indicare cioè l’intera struttura di ciò che vale come momento semantico del significato autocontraddittorio “nulla”)». Pertanto, può dirsi che «il nulla è, nel senso che un positivo significare – un *essere* – è significante come l’assolutamente negativo, come “nulla”, appunto; ossia è significante come quel “nulla” che, esso, non è assolutamente significante come “essere”. Pertanto il nulla è, nel senso che l’assolutamente negativo è positivamente significante; o il nulla è, nel senso che quello di “nulla” è un significato autocontraddittorio. I due lati o momenti di questa autocontraddittorietà sono (...) l’*essere* (il positivo significare), e il *nulla*, come significato *incontraddittorio*».<sup>23</sup> La nascita del nichilismo è per l’appunto segnata dal reciproco isolamento dei due significati del nulla (Parmenide, nel denunciare la minaccia, la rende, in un certo senso, concreta e irreversibile). Quell’isolamento, infatti, presuppone la semplicità – ovvero, la non dimostrabilità – dell’essere formale, quindi la priorità logica del positivo significare rispetto al contenuto determinato del positivo significare. È quel che avviene in Hegel, in cui il principiare filosofico si ha con l’affermazione della semplicità dell’essere formale. A tale proposito risulta interessante vedere la posizione di Severino su questo specifico punto. Nella prima edizione della *Struttura originaria* il filosofo, a differenza di Hegel, non presuppone la semplicità dell’essere formale, che viene *dimostrata*. In sintesi estrema (ma è solo per dare un’idea, si veda il testo originale), il ragionamento di Severino è questo: se l’essere è composto di momenti, allora

<sup>23</sup> Cfr. E. Severino, *La struttura originaria*, cit., pp. 213-15.

questi momenti sono o non sono; ma se sono, allora essi anticipano già l'essere. L'auto-contraddittorietà dovrebbe esser, qui, almeno intuibile. Successivamente, nella prefazione all'edizione del 1981 della *Struttura originaria*, Severino assume una posizione diversa: l'essere formale, dice Severino, è necessariamente una complessità, in quanto l'essere è sempre essere-di-qualcosa; l'essere non può essere separato da ciò che è. Tuttavia, secondo autorevoli interpreti di Severino, la posizione del 1981 contiene una contraddizione, poiché presuppone l'aut-aut tra essere semplice ed essere complesso.<sup>24</sup> Un tale aut-aut è incompatibile con la nozione severiniana di complessità. Infatti, la scelta originaria di *dimostrare* la semplicità dell'essere formale – ovvero, di non presupporla come un'autoevidenza – muoveva appunto dall'esigenza di superare la posizione astratta dell'essere formale, pensato al di là del fatto che esso viene, per l'appunto, a rivelarsi nella dimensione discorsiva. Affermare che l'essere formale è necessariamente semplice vuol dire, a ben vedere, presupporre la necessità rispetto all'essere formale, ovvero una dimensione anteriore all'essere formale, un suo presupposto, nella forma di un divieto che l'essere formale non può violare. Per questa via, si ricade in una visione astratta dell'essere, che ci porta a un *regressus in infinitum*. In altri termini, si configura un aut-aut tra essere formale ed essere complesso che presuppone una dimensione ulteriore rispetto all'essere. In *Oltrepassare* del 2007 (Milano, Adelphi) tale aut-aut viene superato. Severino ritorna, così, alla posizione del 1958, attraverso l'esperienza dell'*Introduzione* del 1981: «*Oltrepassare* può agevolmente mostrare che i due significati (semplice e complesso) non sono affatto incompatibili, ma che, al contrario, “si implicano con necessità”; “il significato *complesso*” di “essere” non contraddice il significato *semplice* di “essere”». L'“essere identico” significa cioè “significare” questi due lati (e anzi tre, con l'«essere semplice», appunto) sussistono solo nella forma esterna del linguaggio».<sup>25</sup>

#### 4. Istanza nomologia e destino della tecnica

«L'Occidente è la civiltà che cresce all'interno dell'orizzonte aperto dal senso che il pensiero greco assegna l'essere-cosa delle cose. Questo senso unifica progressivamente, e ormai interamente la molteplicità sterminata degli eventi che chiamiamo “storia dell'Occidente”, e domina ormai su tutta la terra: l'intera storia dell'Oriente è così diventata anch'essa preistoria dell'Occidente. Da tempo i miei scritti indicano il senso occidentale – e ormai planetario – della cosa: la cosa (una cosa, ogni cosa) è, in quanto cosa, niente; il non-niente (un, ogni non-niente) è, in quanto non-niente, niente. La persuasione che l'ente sia niente è il nichilismo. In tal senso abissalmente diverso da quello di Nietzsche e Heidegger, il nichilismo è l'essenza dell'Occidente».<sup>26</sup>

Il senso «abissalmente diverso» in cui è inteso il nichilismo consiste, essenzialmente, nel manifestarsi del carattere destinale e planetario del nichilismo

<sup>24</sup> La questione è ben spiegata da Nicoletta Cusano in *Capire Severino*, cit.

<sup>25</sup> N. Cusano, *Capire Severino*, cit., pp. 31-32.

<sup>26</sup> E. Severino, *ἀλήθεια* in *Essenza del nichilismo*, Adelphi, Milano 1982, p. 415.

stesso. Non si tratta di un evento né di una caduta, ma, appunto, di un destino. È un destino che avvolge, fin dal suo sorgere, come s'è detto, lo spazio pubblico, inteso quest'ultimo come nozione tipicamente occidentale, in senso weberiano.<sup>27</sup>

Il manifestarsi dello spazio pubblico è nell'essenza del nichilismo: è la stessa volontà di potenza che pone l'esigenza di un fondamento e che, al tempo stesso, travolge ogni fondamento. In questo senso può essere interpretata l'istanza nomologica che alimenta la nascita del diritto pubblico. Si tratta di un'istanza originariamente consegnata al destino della tecnica. Destino che può essere così sintetizzato: «Evitare che il fine ostacoli e indebolisca il mezzo significa assumere il mezzo come scopo primario, cioè subordinare ad esso ciò che inizialmente ci si proponeva come scopo. Le grandi forze della tradizione occidentale si illudono dunque di servirsi della tecnica per realizzare i loro scopi: la potenza della tecnica è diventata in effetti, o ha già incominciato a diventare, il loro scopo fondamentale e primario. E tale potenza – che è lo scopo che la tecnica possiede per se stessa, indipendentemente da quelli che le si vorrebbero far assumere dall'esterno – non è qualcosa di statico, ma è indefinito potenziamento, incremento indefinito della capacità di realizzare scopi. Questo infinito incremento è ormai, o ha già incominciato ad essere, il supremo scopo planetario».<sup>28</sup>

L'individuazione di quella necessità nomologica presuppone, infatti, l'idea che la vita pubblica debba avere un fondamento *rappresentabile* in termini discorsivi, ovvero concettualmente ricostruibile. Il nesso logico tra quell'individuazione e quell'idea racchiude il significato di *ἐπιστήμη*. Il concetto di *ἐπιστήμη* non è univoco, risiedendo in esso la radice concettuale della medesima procedura di chiarificazione ed esplicazione a cui lo si vorrebbe sottoporre. Qui possiamo agevolmente individuare l'intima contraddittorietà (la radice nichilistica) dell'istanza epistemico-nomologia: la *vis* epistemica vuole trovare un fondamento, ma non può presupporlo come un dato originario e non trattabile. Costituendosi all'interno dell'*ἐπιστήμη*, il fondamento risulta concettualmente ricostruibile, ovvero dominato da ciò con cui viene ricostruito, vale a dire dalla stessa *vis* epistemica. Ne consegue che nessun fondamento è dato: ogni fondamento è esposto alla critica corrosiva della ragione, ovvero dominato a sua volta da quella stessa *vis* che lo ha creato. A questo punto dovrebbe essere evidente il senso *politico* della fede nell'evidenza del divenire. Nel destino della Verità, ovvero nel pensiero stesso di Severino, si fa strada la «testimonianza della follia della fede nel divenire». La testimonianza riguarda tutti campi dell'*ἐπιστήμη*, dalla fisica al diritto, dalle scienze biologiche alla matematica, alla politologia e all'economia. In tutti questi campi – Severino lo dimostra con ampiezza di argomenti e in più occasioni – si

<sup>27</sup> Solo in Occidente, secondo Weber, sono comparsi «il capitalismo» come «razionalismo economico», «lo stato razionale, fondato sul potere legale, e un'amministrazione burocratica applicabile allo stato come all'impresa economica», nonché «l'autonomia reciproca delle diverse sfere della vita». E solo in Occidente è nata una dottrina dello Stato – dottrina che presuppone, intatti, la separazione tra sfera pubblica e sfera privata. [M. Weber, *Economia e Società* (1922), III, *Sociologia del Diritto*, Milano, Ed. di Comunità, 2000]. Cfr. P. Rossi, *Max Weber. Una idea di Occidente*, Roma, Donzelli, 2007. Abbiamo discusso dell'attualità della tesi weberiana in C. Sbaìlò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo*, cit., pp. 24 e ss.

<sup>28</sup> E. Severino, *Il destino della tecnica*, Milano, Rizzoli, 2009, pp. 8-9.

afferma l'idea che non esistano verità assolute e che l'unica certezza possibile è l'assenza di certezze, poiché la fondazione dell'attività conoscitiva rimane in ultima analisi soggiogata dalla volontà di potenza.

## 5. Il finto paradosso di Böckenförde

Se il nichilismo appare storicamente e politicamente come affermazione e negazione allo stesso tempo della possibilità in generale che possa determinarsi un criterio di valutazione universalmente valido, ovvero come una messa in discussione di ogni verità fondante lo spazio pubblico, compresa quella secondo cui non è possibile trovare verità da porre alla base dello spazio pubblico, allora lo stato liberale di diritto costituisce il suo capolavoro storico. In questo senso, il famoso paradosso di Böckenförde, secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non può garantire», suona come una banale ovvietà.<sup>29</sup> Il presupposto per definizione non può essere garantito. Se lo fosse, dovrebbe essere rappresentato, ma in quanto oggetto di rappresentazione esso sarebbe dominato da ciò che lo rappresenta e cesserebbe di essere pre-supposto.<sup>30</sup> Nelle esperienze giuspubblicistiche europee contemporanee – e in particolare nella Repubblica di Weimar, ovvero il caso storico che ispira la formulazione di suddetto presunto paradosso – viene chiaramente alla luce l'aporeticità dell'idea di fondamento dello spazio pubblico. La tutela di quest'ultimo può passare, in ultima analisi, per la limitazione di quei diritti sui quali esso è fondato. Da questa constatazione, ad esempio, muove la critica schmittiana alla Repubblica di Weimar e, più in profondo, al formalismo costituzionale. Nella Repubblica di Weimar veniva alla luce, in maniera esasperata, un problema che riguarda la radice stessa dell'esperienza giuspubblicistica europea, vale a dire l'aporeticità dell'idea che lo spazio pubblico debba avere un fondamento. L'idea che qualcosa debba avere un "fondamento" che lo salvi dal divenire, da cui deriva la necessità che la ricerca del fondamento debba essere a sua volta fondata e fondante, è l'essenza stessa dell'ἐπιστήμη. Ma, come s'è visto, nell'essenza dell'ἐπιστήμη troviamo anche il seme dell'istanza di superamento del fondamento, che si manifesta nel Novecento, ma che può essere rintracciato in tutta la storia del pensiero. L'unico fondamento sempre dimostrabile, infatti, è quello della possibilità di mettere in crisi qualsiasi fondamento. Nessuna verità può resistere al divenire che intende in qualche modo dominare. Qualunque verità che non si identifichi con il divenire viene da quest'ultimo travolta. Così come qualunque disputa sui valori finisce per rientrare nel cerchio della visione epistemica della verità.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 53.

<sup>30</sup> Il tema dell'aporia del «fondamento che chiede di essere fondato», con riferimento alla genesi neokantiana e alle radici teologico-ebraiche della dottrina pura del diritto di Hans Kelsen, è stato affrontato in C. Sbailò, *Principi sciaraitici*, cit., pp. 14 e ss.

<sup>31</sup> È il destino, infatti, anche della stessa battaglia culturale sui cosiddetti "valori asiatici". A. Tay, "Asian Values" and the Rule of Law, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2005, [www.juragentium.org](http://www.juragentium.org). La rappresentazione della religione e della politica come due "elementi" dello spazio pubblico in relazione tra loro è solo

Siamo, così, di fronte al problema dell'“incessante distruzione (e creazione) degli Immutabili”. La principale critica oggi mossa all'Occidente è, per l'appunto, quella di essere alla conclusione della propria parabola nichilistica, ovvero di non avere più nulla da offrire al mondo, se non la propria decadenza spirituale o la propria arroganza geopolitica. Tra gli intellettuali islamici riconducibili nell'area dell'“Islam popolare” per lo più, si insiste sull'abbandono della prospettiva religiosa, in favore della secolarizzazione della società, della morale e del diritto. Muovendo dalla premessa che nessuno spazio pubblico può essere governato senza un sistema delle fonti imperniato su un'autorità trascendente, non riconducibile alla dimensione dei rapporti intra-umani, i teorici dell'“alternativa islamica” ritengono che la giustizia sociale, la pace tra i popoli e il rispetto dell'ambiente potranno essere in futuro garantiti solo da una riespansione del principio ordinatore islamico.<sup>32</sup> La critica cinese è meno articolata dal punto di vista teorico, ma non meno corrosiva. Essa non fa riferimento all'assenza di valori trascendenti, bensì all'impovertimento del rapporto dell'Occidente con la tradizione e al conseguente inaridimento individualistico dei rapporti sociali: nella prospettiva confuciana, infatti, il rispetto della tradizione e la solidarietà comunitaria sono due facce della stessa medaglia: se cade l'una, cade l'altra e la società scivola verso l'anarchia.

Ma secondo Emanuele Severino, il nichilismo avvolge, sia pure in varia misura, in base al livello di sviluppo tecnologico ed economico delle aree considerate, il mondo intero: «La persuasione che l'ente sia niente è il *nichilismo*. Il nichilismo è la follia estrema, l'alienazione essenziale in cui cresce la storia dell'Occidente. L'estrema follia è la persuasione che le cose (ossia i non-niente)

---

possibile, cioè, sulla base dell'idea che lo spazio pubblico sia originariamente “vuoto”. In questo senso, l'accusa di Said (E. W. Said, *Orientalismo* (1978, 1995), Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 63 e ss., 312 e ss., 344 e ss.) rivolta agli orientalisti occidentali (in particolare egli ha di mira Bernard Lewis [cfr. B. Lewis, *L'Europa e l'Islam* [1990], Roma-Bari, Laterza, 1999]), vale a dire l'autore da cui prenderà le mosse Huntington per la sua teoria sullo “scontro delle civiltà”) di lavorare al servizio del dominio occidentale del mondo, si rivela di persistente attualità. Peraltro, come è stato osservato, la denuncia di Said è quanto mai dipendente, sotto il profilo concettuale, della rappresentazione occidentale dell'Oriente e, dunque, dell'autorappresentazione dell'Occidente. In un certo senso, lo stesso Said ne è consapevole, come a nostro avviso emerge dalla sua autobiografia: E. Said, *Out of Place*, London, Granta Books, 1999. Per una ricostruzione critica della polemica, cfr.: R. Irwin, *Lumi dall'Oriente. L'orientalismo e i suoi nemici*, F. Gerla Roma (cur.), Donzelli, 2008; G. Proglione, *Orientalismo: nuove prospettive interpretative*, in *Altre Modernità (AM)*, N. 8 (2012), *Orientalismi*, riviste.unimi.it; G. Puglisi, *Oltre l'Oriente e l'Occidente. L'orientalismo di Tayfīq al-Ḥakīm*, ivi.

<sup>32</sup> Uno dei punti di riferimento principali, in tale senso, resta un volume uscito negli anni Novanta, a cura di un giovane studioso, diventato, poi, ministro degli Esteri, con la presidenza di Erdogan. V. A. Davutoglu, *Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory*, Lanham, University Press of America, 1993. Cfr.: A. G. E. Sabet, *Islam and the Political Theory, Governance and International Relations*, London, Pluto Press, 2008; S. A. Ahmed, H. Donnan, *Islam, Globalization and Postmodernity*, London, Routledge, 1994. Sullo sviluppo recente degli studi comparatistici nei Paesi islamici, v. C. Mallat, *Comparative law and the Islamic (Middle Eastern) Legal Culture*, in M. Reimann, R. Zimmermann (cur.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit, pp. 609 e ss. Da ultimo, stanno avendo un certo successo le tesi post-islamiste. Cfr. A. Bayat (cur.), *Post – Islamism. The Changing Faces of Political Islam*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

nascono e muoiono, sono prodotte e distrutte, fabbricate e consumate, create e annientate. “Dio”, la “natura”, la “prassi umana”, la “tecnica” sono l’espressione di questa follia estrema: essi infatti sono pensati come le forze che conducono le cose al di fuori del niente e le riconducono nel niente. Essi sono le forme della *ποίησις*». <sup>33</sup> Semmai, potremmo dire, l’Occidente ha il vantaggio di conoscerne la genesi e di dominarne la struttura. Ma proprio per questo le accuse mosse all’Occidente devono essere prese sul serio, in quanto sono il segno di una scarsa consapevolezza (in chi muove quelle accuse) circa il carattere destinale e globale del nichilismo. Il tema dell’“occidentalizzazione” del mondo è stato ampiamente trattato in passato. <sup>34</sup> La peculiarità del pensiero di Severino consiste, tra l’altro, nel fatto che l’occidentalizzazione non viene trattata come un fenomeno sociale o culturale, sviluppatosi sulla base di determinate consapevoli condotte poste in essere dalle potenze occidentali, bensì come un destino che avvolge l’intera umanità, ovvero come qualcosa che trascende la dimensione sociale e culturale.

## 6. Carattere destinale del nichilismo

Il tema dell’occidentalizzazione del mondo e della connessa crisi dell’Occidente è ampiamente sviluppato nei numerosi scritti a carattere politico. Ma la lettura di questi testi, al di fuori di uno studio teoretico del filosofo, può dare adito a vari

---

<sup>33</sup> E. Severino, *Téchne. Le radici della violenza*, Milano, Garzanti, 2020 (5), p. 240.

<sup>34</sup> A cominciare da *L’occidentalizzazione del mondo* di Serge Latouche, ([1989], Torino, Bollati Boringhieri, 1994), in molti hanno teorizzato sul concetto di “de-territorializzazione”. Cfr.: A. Giddens preferisce parlare di “dis-locazion” (Cfr.: A. Giddens, *Le conseguenze della modernità* [1990], Bologna, Il Mulino, 1994, spec. pp. 139 e ss.) e Thompson di “delocalizzazione” (cfr.: J. B. Thompson, *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, Il Mulino, 1998, spec. pp. 122 e ss.). A Mlinar si deve, tuttavia, l’impostazione originaria della questione (cfr.: Z. Mlinar, *Globalization and Territorial Identities*, Avebury, Aldershot, 1992). Anche se la definizione del termine, nel suo uso corrente, possiamo trovarla soprattutto in García Canclini: la deterritorializzazione è «la perdita della relazione “naturale” tra cultura e territori geografici e sociali» (N. García Canclini, *Hibrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1995, p. 229). Si nota subito che il concetto è molto problematico. “Naturale” è tra virgolette. Il che vuol dire che non si può fare riferimento a una dimensione “naturale” che si determina come tale, da sé stessa. La “naturalità” di qualcosa si determina sul piano culturale, non certo su quello naturale. Si parla poi di territori “geografici” e “sociali”. Coerentemente con quanto detto, i territori sono solo e sempre “sociali”, ovvero frutto di elaborazione culturale. Il concetto di “deterritorializzazione” viene comunque prevalentemente utilizzato soprattutto per indicare il fenomeno della “dislocazione” connessa all’evoluzione della tecnologia e del commercio (cfr. J. Thompson, *sentirsi a casa nel mondo, La cultura come bene globale* [1999], Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 129 e ss). Il termine, tuttavia, comincia ad avere un’accezione più vasta, in riferimento sia ai flussi migratori (cfr.: N. Papastergiadis, *The Turbulence of migration*, Cambridge, Polity Press, 2000), sia alle mutazioni degli scenari giuridici (Cfr. M. R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, Il Mulino). In questo senso la deterritorializzazione è l’esperienza della “scelta”, ovvero della possibilità di mutare status. Essa si collega in ciò a un altro fenomeno, tipico dell’età contemporanea, che è quello dell’“ibridazione”. L’esperienza deterritorializzata consiste nel progetto dell’esistenza non subordinato all’elemento territoriale (sui risvolti geo-politici della de-territorializzazione cfr. C. Sbailò, *Schmitt o Leopardi, Schmitt o Leopardi: quale politica nell’età della deterritorializzazione*, in *Politica del Diritto*, 2002, pp. 111-136.

fraintendimenti. Non ultimo, quello di fare di Severino una specie di censore della civiltà occidentale o di un filosofo morale che denuncia i disastri della secolarizzazione. Si tratterebbe di un'interpretazione ingiustamente riduttiva di questo filosofo, che, come si diceva, appare destinato esercitare un'influenza decisiva sulla cultura dei prossimi decenni. Pertanto, prima di trattare di quel tema – che illustreremo brevemente alla fine – è necessario un approfondimento della nozione di nichilismo, alla luce, appunto, della filosofia di Severino. Secondo quest'ultimo, perché il nichilismo “appaia” alla coscienza occidentale bisogna aspettare l'età industriale, quando il processo di secolarizzazione della società europea mette palesemente in discussione l'idea che la società possa reggersi su valori immutabili. È in quest'epoca che, come dice Hegel, «il primo compito della filosofia è conoscere il nulla assoluto», vale a dire portare davanti alla coscienza la nullità cui la finitezza (il mondo, le cose) è destinata, ove questa sia vista chiusa in sé stessa. Dalla coscienza di quella nullità «la verità si innalza come da un abisso misterioso, che è il suo luogo di nascita».<sup>35</sup>

L'apparire del nichilismo è in questa fase disgiunto dall'apparire del suo nesso con l'ἐπιστήμη, alla quale viene addirittura contrapposto. Il che comporta il prevalere di un approccio assiologico-valutativo o ideologico al nichilismo, anche e soprattutto tra i giuristi (il nichilismo come minaccia alla cultura giuridica o, il che è lo stesso, come occasione per liberarsi dei dogmatismi del passato e così via). Non ci si avvede del fatto che, distruggendo i valori che di volta in volta sono posti a fondamento dello spazio pubblico, il nichilismo non fa che sviluppare l'istanza epistemica originaria da cui la stessa nozione di spazio pubblico nasce: se un valore può essere distrutto è perché esso è stato creato (ritorna al nulla dal quale è stato tratto dalla volontà di potenza). Ne consegue, a ben vedere, che il nichilismo non può essere trattato dal giurista alla stregua di un “evento”, rispetto al quale prendere posizione. Come Carl Schmitt mostra con estrema chiarezza nella sua *Tirannia dei valori*,<sup>36</sup> la critica (ma anche l'esaltazione) del nichilismo presuppone un “valore”, la cui determinazione è a propria volta necessariamente preceduta da una postura epistemica escludente altre posizioni. Quella postura costituisce un atto di volontà autofondato, che nulla può presupporre prima e sopra di sé. Ma questa è proprio la caratteristica essenziale del nichilismo. Sicché si contesta (o si esalta) il nichilismo adottandone (o rinnegandone) la logica, ovvero lo si nega e lo si afferma nel medesimo tempo.

È nel Novecento, dunque, che secondo Severino il senso pieno del nichilismo viene alla luce, quando, cioè, l'istanza epistemica si dirige verso gli “Immutabili”, che appaiono come “voluti” dalla coscienza e perciò falsi e inaffidabili. È in quest'epoca, attraverso gli studi in particolare di Nietzsche, prima, e di Heidegger, poi, sul pensiero greco, che viene alla luce il nesso tra ἐπιστήμη e volontà di potenza, ovvero la natura volontaristica dei fondamenti dell'etica, del diritto e della politica, e il ruolo decisivo svolto in questo senso da Platone (sarà poi Hans Kelsen

<sup>35</sup> G. W. F. Hegel, *Fede e sapere*, in *Primi scritti critici*, trad. it. R. Bodei (cur.), Mursia, Milano 1971, pp. 251 e 252.

<sup>36</sup> C. Schmitt, *La Tirannia dei valori*, Roma, Pellicani, 1996;

a collocare la questione del dualismo platonico nell'ambito della problematica occidentale del rapporto tra teoria e prassi, individuando un nesso tra intellettualismo platonico, "volontà di potenza" e nichilismo<sup>37</sup>). In questo senso, lo sviluppo radicale del nichilismo consiste nel mostrare non solo l'infondatezza dei valori tradizionali – ovvero, il loro radicarsi nella volontà di potenza – bensì anche l'infondatezza di ogni valore che voglia andare a occupare la posizione del Dio morto (il comunismo, il neumanesimo eccetera). Di qui l'insuperabilità del nichilismo: il suo superamento comporterebbe l'individuazione di un nuovo valore di riferimento e così all'infinito. Esso può essere esplorato, in chiave "topologica",<sup>38</sup> ovvero ripercorrendo i suoi "luoghi". Una rappresentazione "esterna" è impossibile.

### **7. Perché il nichilismo giuridico non è un "fenomeno culturale" e tantomeno una "corrente" di pensiero**

La lettura in chiave destinale del nichilismo è stata a lungo ostacolata dalla sedimentazione di una lettura moralistica e sentimentale della filosofia di Nietzsche, a cominciare dagli anni Venti, fino alle crisi culturali post-ideologiche della militanza politica italiana alla fine degli anni Settanta. A porre le premesse per una riapertura della discussione su Nietzsche, senza il velo delle ideologie o dei sentimenti, è stato sicuramente Martin Heidegger. Ma è a filosofi come Giorgio Colli, Sossio Giametta e Mazzino Montinari, per un verso, e Gianni Vattimo, per l'altro, che si deve la piena ricostruzione, in chiave filologica ed ermeneutica, dell'opera nietzscheana.<sup>39</sup> I frutti di questo gigantesco lavoro si manifestano solo verso la fine del XX secolo, ma non ancora tra i giuristi, tra i quali, fatta eccezione per Natalino Irti e pochi altri, prevale una lettura alquanto stereotipata del nichilismo, visto ora come minaccia al giure e ora come occasione di liberazione dai dogmi e di rinnovamento del diritto. Ma è a sé stesso che Severino riserva il ruolo di chi ha fatto apparire il senso concreto del carattere ineludibile del nichilismo. Il nichilismo, dunque, per Severino è un destino. "Destino" deriva dal greco antico ἵσθημι, che indica «io sto». Di qui il latino de-stinare, ovvero uno stare che si "allunga", che si articola nel tempo e nello spazio. Il destino, dunque, come Severino chiarisce in più punti della sua opera, è la struttura di un processo, che resta immutata rispetto allo svolgimento di questo. La visione di un processo in termini di successione temporale genera la convinzione che il destino si risolva

---

<sup>37</sup> Rinviamo a: C. Sbailò, . *Prospettive platoniche nella questione della dottrina pura del diritto di Hans Kelsen*, in *Diritto e Società*, 2001, p. 269 e a C. Sbailò, *Platone senza il platonismo: primato della politica e difesa della legalità*, Introduzione a Platone, *Minosse o della legge*, a c. di C. Sbailò, Macerata, Liberilibri, 2001.

<sup>38</sup> V. Vitiello, *Topologia del moderno*, cit.

<sup>39</sup> Cfr. M. Heidegger, *Nietzsche (1936-1946)*, *Martin Heidegger Gesamtausgabe*, 6.1 e 6.2, ed. it. F. Volpi, (cur.), Milano, Adelphi, 1994. La ricostruzione dell'opera nietzscheana da parte di Giorgio Colli e il suo allievo Mazzino Montinari è disponibile nell'"Archivio Giorgio Colli", [www.giorgiocolli.it](http://www.giorgiocolli.it). Quanto a Gianni Vattimo, ci riferiamo, in particolare, a: *Il soggetto e la maschera*, Milano, Bompiani, 1974; *Le avventure della differenza*, Milano, Garzanti, 1980; *Al di là del soggetto*, Milano, Feltrinelli, 1981; *Introduzione a Nietzsche*, Roma-Bari, Laterza, 1985.

in una catena di eventi. Di qui nasce la disputa circa la reversibilità o meno del destino. Chiedersi se una cosa poteva o non poteva accadere – ovvero, se e in quale misura si possa modificare il destino – significa presupporre che gli eventi escano dal nulla e vi rientrino. Per questo tanto i sostenitori quanto gli avversari del cosiddetto libero arbitrio si muovono inconsapevolmente nell’ambito del nichilismo, che consiste, per l’appunto, nell’idea del nulla come del fondo senza fondo (il fondamento-non fondamento) dal quale gli essenti provengono e nel quale gli essenti ritornano. In questo senso, il nichilismo non può essere oggetto di conoscenza storica, visto che esso è lo strutturarsi stesso della storia.

L’interpretazione in chiave destinale del nichilismo comporta la comprensione autentica della tecnica, da intendersi non come tecnologia, bensì come legge dell’autopotenziamento infinito della tendenza originaria a rendere il mondo disponibile alla trasformazione. Quando si definisce la tecnica come l’arte di perseguire efficacemente scopi, non ci si riferisce a scopi determinati e nemmeno a uno Scopo assoluto o alla somma di tutti gli scopi possibili, ma alle condizioni in cui è possibile perseguire efficacemente scopi. In quanto arte di perseguire efficacemente scopi, la tecnica evoca il significato originario di “verità”, intesa come validità ed efficacia di un procedimento conoscitivo. Tecnica, verità e fede (nel divenire, ovvero nel nulla) sono, dunque, elementi di un’unica struttura di pensiero, che è poi la tendenza fondamentale dell’Occidente. In questo senso, il processo di tecnicizzazione del diritto non andrebbe interpretato, come invece il più delle volte si fa, come un accadimento, ovvero come qualcosa di potenzialmente separato dal diritto stesso, bensì come il venire alla luce del significato più profondo dell’esperienza giuridica.

## **8. Autopotenziamento infinito della tecnica e mutamenti dello spazio giuridico**

La distruzione degli Immutabili, ovvero il palesarsi del carattere voluto del fondamento, comporta la consapevolezza, per il giurista, di non poter trascendere l’orizzonte della pura positività, se non, appunto, con un atto di volontà autofondato:<sup>40</sup> non essendovi più un valore extragiuridico a reggere l’edificio del giure, la giuridicità di un atto è pari alla sua ricostruibilità con le regole che presiedono alla formazione delle norme. Le stesse proposizioni ideologico-politiche, oggi, devono essere formulate con la grammatica del diritto per essere comprensibili e comunicabili: ne consegue che la proceduralità – ovvero la tecnica giuridica – comincia ad avvolgere anche l’ambito assiologico. Infatti, un’idea politica per prevalere sull’altra ha bisogno della tecnica giuridica per essere credibile. Il potenziamento di quella è dunque incrementato dalla battaglia politica, che alla fine rimane soggiogata dallo strumento di cui s’è servita. Non è certamente casuale, in questo senso, la crescita del ruolo dei giuristi e della giurisdizione nello

---

<sup>40</sup> È questa, a ben vedere, la scelta “ribelle” fatta da Carl Schmitt, che, in questa chiave, può essere considerato il vero padre della violenza politica e del terrorismo dell’età contemporanea (comprese le attuali componenti jihadiste). Cfr. sul punto C. Sbailò, *Schmitt o Leopardi*, cit.

spazio pubblico.<sup>41</sup> L'economia, a propria volta, si serve della tecnica per potenziarsi e liberarsi dei vincoli della politica, prima, e poi del diritto. La globalizzazione comporta la riduzione dell'elemento territoriale da presupposto ad elemento opzionale della transazione. Il che comporta, a propria volta, la subordinazione delle scelte politiche – costitutivamente legate al territorio, ovvero a una popolazione inserita dentro una dimensione spazio-temporale definita e distinta da altre – alle logiche del mercato. Si consideri, ad esempio, il ruolo svolto dal diritto all'inizio del capitalismo: esso aveva la funzione di garantire l'esito della transazione, attraverso il controllo dello iato spazio-temporale tra i vari momenti della transazione stessa, producendo una sorta di spazializzazione del tempo, che responsabilizzava giuridicamente gli attori del processo, attraverso gli strumenti coercitivi dello stato. Nel momento in cui quel tempo si riduce al minimo, fin quasi a sparire, al punto che si può addirittura invertire il rapporto tra la cosiddetta "causa" e il cosiddetto "effetto" (a titolo esemplificativo, si consideri il caso delle "profezie che si autoavverano" sul mercato finanziario), è ovvio che il ruolo del diritto statale (cioè "politico") tende a contrarsi, fin quasi a scomparire.<sup>42</sup> Ciò

---

<sup>41</sup> Sul tema dell'espansione del potere giudiziario, considerato, oltre che nei suoi effetti sui rapporti tra i poteri, anche nelle sue implicazioni epistemologico-giuridiche, rimandiamo a C. Sbailò, *Espansione del potere giudiziario e risposta della politica*, *Gnosis. Rivista italiana di intelligence*, 3/2005. Cfr.: T. Vallinder (cur.), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, New York University Press, 1995; L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 35. e ss.; J. Gibson, G. Cladeira and V. Baird, *On the Legitimacy of High Courts*, «*American Political Science Review*», 1998; J. C. Yoo, *Globalism and the Constitution*, «*Columbia Law Review*». Vol. 99, December 1999, no. 8; B. McLahin, *Judicial Power and Democracy*, Singapore Academy of Law, Annual Lectures, 2000; M. R. Ferrarese, *Il diritto al presente*, Bologna, Il Mulino, 2003.

<sup>42</sup> Si consideri, in questo senso, il dibattito sviluppatosi intorno alla "connettografia" di Parag Khanna (P. Khanna, *Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale*, tr. di F. Mottam, Roma, Fazi, 2016). Khanna ridefinisce il concetto di confine alla luce di una nuova "geografia funzionale". Per i giuristi questo comporta un mutamento di paradigmi. La crisi del modello vestfaliano è "fotografata" nell'opera di Khanna, in quanto i collegamenti funzionali, quali i flussi migratori ed economici, sarebbero il fattore fondamentale nello stabilire la nuova geografia planetaria, sostituendo i vecchi confini dello Stato-Nazione. Lo spazio politico, dunque, coincide sempre meno con lo spazio territoriale, inteso in senso giuridico come luogo regolabile o regolato da norme. Secondo Khanna, il sistema di relazioni tra persone, correlato fortemente alla dimensione territoriale, può essere sostituito da un sistema definito da spazi funzionali, grazie e soprattutto all'avvento d'internet e della globalizzazione. Il sistema di mappatura tradizionale è dunque in crisi, trascinando con sé e mettendo in discussione a sua volta le mappe del potere e dunque le mappe delle norme. Il confine territoriale è considerato superato e affiancato da altri attori, che Khanna definisce infrastrutture, intese non solo nel significato classico della parola ma soprattutto come ponti "digitali". In questo senso, *Connectography* sembra completare le teorie del mondo piatto di Thomas Lauren Friedman (*Il mondo è piatto. Breve storia del XXI secolo*, Milano, Mondadori 2007) del mondo a picchi di Richard Florida (*Who's Your City? How the Creative Economy is Making Where You Live the Most Important Decision of Your Life*, Random House Canada, 2008). Le realtà territoriali, secondo Khanna, hanno una loro vita autonoma rispetto al luogo in cui sono situate e dipendono dalle relazioni che hanno con le altre realtà simili. È da rilevare il fatto che durante che la comunità scientifica, durante l'emergenza pandemica, abbia in qualche modo sperimentato e abbia anche spinto oltre questo concetto di connettografia, mentre la politica è sembrata arroccata sulle sue posizioni (G. Terranova). Le mobilità funzionali, che non implicano uno spostamento di corpi di persone ma che implicano una compresenza e allo stesso tempo una delocalizzazione,

comporta un progressivo asservimento dello stesso capitalismo alla tecnica, che diventa il dominus della transazione.<sup>43</sup> Secondo Natalino Irti, al quale va il merito indiscusso di avere posto la scienza giuridica di fronte a queste tematiche e di fronte allo stesso pensiero di Emanuele Severino, permane comunque una differenza logica tra la regola e il regolato, ovvero tra il diritto, da una parte, e l'economia e la tecnica dall'altro. Nella posizione di Irti si manifesta chiaramente l'esigenza di "identificabilità" della scienza giuridica. Tale esigenza, a nostro avviso, non viene travolta dal pur turbinoso avanzare della tecnica, in quanto «incremento indefinito della capacità di realizzare scopi, che è incremento indefinito della capacità di soddisfare bisogni».<sup>44</sup> Irti pone la questione relativa all'inadeguatezza della tecnica nel rispondere alle domande fondamentali del diritto, quali, ad esempio, l'oggetto della prescrizione o la distinzione tra ragione e torto. Ne conseguirebbe l'esigenza di regolare la tecnica, ovvero di mantenere questa sotto il dominio del diritto. Viceversa, per Severino la tecnica è «destinata a diventare il principio regolatore di ogni materia, la volontà che regola ogni altra volontà», non perché la tecnica sia più forte del diritto, ma perché il diritto è una

---

deflagrate nella parte conclusiva del secolo scorso, hanno un'espressione perfetta nella mobilità del capitale finanziario. Le multinazionali svolgono in maniera incontrastata le loro strategie su una base globale e le implementano localmente, quindi sono la massima espressione di questa mobilità funzionale. Si crea dunque un'asimmetria tra le strategie degli Stati, ancorate al territorio, e le strategie del capitale mobile, a cui si aggiungono le organizzazioni internazionali e le governance come l'Unione Europea, fattori che realizzano un quadro geopolitico ancora più complesso e attuano connessioni a livelli diversi.

<sup>43</sup> Si consideri, ad esempio, il caso dei cosiddetti "smart contract". In questo fenomeno può apprezzarsi il precipitato giuridico dello sviluppo delle nuove tecnologie comunicative e informative, in particolare per quel che riguarda il diritto contrattuale. La tecnologia consente lo sviluppo delle varie fasi del contratto – dalla negoziazione, alla conclusione e all'esecuzione – al di fuori della sfera di controllo statuale-nazionale o inter-statale-nazionale, dentro orizzonti spaziali sempre più estesi e in tempi sempre più brevi. Non solo, ma la stessa tecnologia offre strumenti di rimedio ai torti che le parti contraenti dovessero denunciare, sicché tende a indebolirsi, se non a dissolversi, il ruolo del presidio normativo rispetto alla transazione. Peraltro, la modularizzazione del contratto, che se da un lato contribuisce all'alternativa alla rigidità della standardizzazione del contratto, dall'altro lato porta a un'accentuazione dello squilibrio negoziale, in sfavore del contraente debole. Si pone, dunque, una questione generale di tutela dei soggetti deboli, che può articolarsi sulla base dei diversi principi ordinatori della sfera pubblica – sarà il buon funzionamento del mercato, ad esempio, negli Stati Uniti, mentre sarà la protezione dei diritti dei consumatori nello spazio giuridico europeo – ma che risulta quanto mai necessaria, vista la crescente diffusione dello smart contract. Cfr. per un'ampia e approfondita disamina della questione: A. Stazi, *Automazione contrattuale e "contratti intelligenti". Gli smart contracts nel diritto contrattuale comparato*, Torino, Giappichelli, 2019; M. Atzori, *Blockchain Technology and decentralized Governance: is the State still necessary?*, in *Journal of Governance and Regulation* / Volume 6, Issue 1, 2017; R. Herian, *Legal Recognition of Blockchain Registries and Smart Contracts*, The Open University Law School, bozza di discussione preparata per lo "EU Blockchain Observatory & Forum as a discussion document for the workshop, "Blockchains & smart contracts legal and regulatory framework", tenutosi a Parigi il 12 dicembre 2018 (testo reperibile nella pagina dell'autore su researchgate.net).

<sup>44</sup> E. Severino in N. Irti – E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001. Per una riflessione sull'opera di Natalino Irti sul nichilismo giuridico, sia precedente sia successivo a *Nichilismo giuridico* (Roma-Bari, Laterza, 2004), in relazione al confronto, diretto o indiretto, con il pensiero di Severino, rimandiamo a C. Sbailò, *Sul sentiero della notte*, cit., pp. 54 ss. e 136 ss.

disciplina, un'attività umana, mentre la tecnica è l'ambito in cui viene scritto lo statuto di ogni disciplina, a cominciare dalla filosofia, in cui l'Occidente originariamente acquisisce la consapevolezza di sé come di civiltà essenzialmente dominante, ovvero dominante non per una serie di concause storiche, ma perché in essa si manifesta l'idea più potente di *dominio*, vale a dire l'ἐπιστήμη. La volontà di potenza, intesa come *vis* epistemica, quanto a dire la tendenza al dominio – si va incarnando, via via, nella storia dell'Occidente in varie ideologie e vari sistemi normativi «la cui realizzazione mira insieme all'esclusione della realizzazione di altri scopi». La tecnica – in quanto espressione pura della volontà di potenza – non può esaurirsi in uno di questi scopi: essa vuole l'auto-potenziamento infinito, attraverso l'accrescimento della capacità di perseguire scopi. La tecnica «tende all'onnipotenza». La tecnica non è “al di là” degli scopi, come fosse una qualsiasi divinità; essa, bensì, è il modo d'essere essenziale degli scopi, il loro limite costitutivo “trascendentale”, nel senso kantiano dell'aggettivo. Irti ci pone con determinazione di fronte alla natura trascendentale della tecnica, quando assimila la posizione di Severino a quella di Kelsen, secondo cui, come sopra fugacemente ricordato, la norma fondamentale non è una norma tra le altre, ma è la condizione essenziale per la produzione delle norme. Così come dalla *Grundnorm* kelseniana non è deducibile alcun contenuto normativo – mentre, viceversa, ogni prescrizione è tale se ricostruibile muovendo dalla *Grundnorm* – dalla tecnica non può essere dedotta alcuna ideologia o alcun valore: ogni valore – così come ogni ideologia – è ricostruibile come un frutto della volontà di potenza, ovvero come un momento del dispiegarsi del destino della tecnica. La volontà di realizzare scopi presuppone che le cose divengano altro da sé, cioè che oscillino tra l'essere e il nulla. Questa è la “follia” dell'Occidente, che spinge la tecnica all'autopotenziamento infinito. Nella prospettiva severiniana, il diritto viene avvolto in questo turbine, legittimando, in ultima analisi, la possibilità della tecnica di manipolare la natura, spingendosi fino al controllo dei processi di generazione della vita. Il controllo di questo processo non può essere esercitato dalle ideologie, che sono travolte dalla tecnica: opporsi alla manipolazione genetica se questa garantisce la cura di malattie incurabili è praticamente impossibile. Il controllo di questo processo può essere esercitato dalla tecnica stessa, che travolge anche l'ideologia tecnocratica, in quanto contenuto ideologico che si contrappone ad altri contenuti, quali ad esempio la difesa della dignità umana attraverso la proibizione di determinate tecniche eugenetiche. La tecnica non è un'ideologia tra le altre, con propri contenuti, ma la struttura delle ideologie. La tecnica, dunque, si serve del diritto, anche quando il diritto si serve (o, meglio, crede di servirsi) della tecnica.

## 9. Normativismo e destinazione tecnica del diritto

Ora, a voler andare fino in fondo nella direzione indicata da Irti, per quel che riguarda i giuspubblicisti, è appunto nel normativismo kelseniano che la destinazione tecnica del diritto sembrerebbe palesarsi con irripetibile evidenza. Qui la scienza del diritto non dice nulla su ciò che sia giusto o meno e neanche

sulle ragioni storiche e sociali, o sulle conseguenze effettive, di una norma giuridica. Non ci riferiamo, qui, al “pensiero” di Kelsen, che nel tempo ha subito, come è ovvio, dei mutamenti, ma, appunto, alla Norma-fondamento (preferiamo tradurre così *Grundnorm*), che Kelsen, in una determinata fase della sua attività intellettuale, ha portato all’evidenza, segnando, in questo senso, un punto di non ritorno – una sorta di “perdita dell’innocenza” – del diritto (e del pensiero) occidentale.

In quanto non ricostruibile, per essenza, sulla base di altre norme, la Norma-fondamento costituisce il limite trascendentale, in forza del quale il costituzionalismo occidentale decostruisce ogni processo di autolegittimazione del potere, sia esso costituito o costituente, soprattutto, a partire dall’affermazione della giustizia costituzionale in Europa, per via giurisprudenziale. Per questo, il normativismo resta il terreno su cui cresce la dottrina costituzionale contemporanea (che lo riafferma anche quando lo nega, come fa il decisionismo, o cerca di mitigarlo, come fanno i teorici dell’”integrazione costituzionale”, o cerca di superarlo, come accade nelle dottrine neo-giusnaturalistiche).<sup>45</sup> La concezione proceduralistica della democrazia costituzionale porta alle estreme conseguenze l’idea del limite quale fonte di legittimazione (o base di ricostruzione) universale del potere, rendendo per questa via universale, in maniera irreversibile – il diritto occidentale, l’unico in grado di mettere in discussione i propri “valori” fondativi senza perdere identificabilità. La sua massima forza è dovuta, paradossalmente, alla sua costitutiva vulnerabilità ermeneutica. La comparazione giuridica svolge, in questo senso, una funzione fondamentale, in quanto consente di descrivere le altre culture politiche con le categorie del diritto pubblico occidentale, ricostruendo quelle come occidentali *in potenza*, anche quando ciò viene espressamente negato. Essa ha, dunque, una natura apparentemente ibrida: è *metodo*, in quanto – in un’epoca caratterizzata dalla moltiplicazione degli ordinamenti giuridici ai quali l’individuo è esposto, nonché da un indebolimento dei confini stato-nazionali – presuppone l’orizzonte assiologico del costituzionalismo occidentale; ma l’applicazione di questo metodo porta alla luce l’assenza di verità fondanti lo spazio pubblico, ovvero la natura meramente procedurale della democrazia occidentale e in ciò la comparazione è *scienza*, anzi la più pura tra le scienze giuridiche. In realtà in quell’ibridazione – *metodo* e *scienza* – si coglie l’essenza stessa della tecnica, il cui dominio si manifesta anche nella proceduralizzazione delle scienze, ovvero nell’elevazione del metodo a criterio per la valutazione della scientificità di una teoria o di una disciplina e, quindi, a scienza delle scienze, vale a dire a scienza purissima. In questo senso, la comparazione giuspubblicistica descrive l’effettiva occidentalizzazione del mondo, anche e soprattutto quando adotta il paradigma della “pluralità” e della “comparabilità” delle culture giuridiche, elaborato in Occidente, da Platone in poi.

---

<sup>45</sup> Rimandiamo sul punto a C. Sbaillò, *Weimar: un laboratorio per il costituzionalismo europeo. Scienza giuridica e crisi dei valori occidentali*, Enna-Troina, Kore University Press – Città Nuova, 2007, pp. 257 e ss.

La giuridicizzazione dello spazio pubblico si configura, così, come una conseguenza della tecnicizzazione del diritto. Il declino delle ideologie rende impossibile la limitazione del potere attraverso contenuti valoriali. Ma rende impossibile anche l'ipostatizzazione della tecnica stessa. Il "freno" rispetto al potere viene esercitato sempre più dalle procedure: la giustiziabilità dei diritti fondamentali presuppone, infatti, il buon funzionamento (l'auto-nomia) dell'apparato giuridico. Ne consegue che quel che minaccia tale funzionamento costituisce un pericolo per i diritti. Facciamo, qui, due esempi. Il primo è quello del principio della libera concorrenza, che nasce come strumento per l'assicurazione, dopo il declino dell'ideologia socialista, delle finalità sociali dell'attività economica. Col tempo, la giurisprudenza costituzionale ha fatto della stessa libera concorrenza una finalità sociale – ovvero, ha trasformato il mezzo in fine, poiché il fine vive grazie al potenziamento del mezzo – suscettibile di assoggettare tutte le altre finalità sociali e la stessa libertà economica. Altro esempio che si può fare è quello della libertà di mandato parlamentare. Esso è ricostruibile nel sistema costituzionale come elemento funzionale all'affermazione del principio di rappresentanza, a sua volta finalizzato alla ricostruzione dell'interesse pubblico. Tuttavia, il mezzo – il principio di rappresentanza – ha finito col prendere il sopravvento sul fine – la ricostruzione dell'interesse pubblico. A questo punto, la libertà di mandato – la cui destinazione è, per l'appunto, nella ricostruzione del rapporto teleologico tra principio di rappresentanza e interesse pubblico – tende a essere interpretata come un limite al pieno dispiegarsi dello stesso principio di rappresentanza, per cui viene sottoposta a crescenti critiche e limitazioni.<sup>46</sup>

Non è detto che questo processo sia sul punto di arrestarsi. Nel negare che il mondo abbia un senso, infatti, la tecnica nega, infine, sé stessa come senso. Ci riesce difficile immaginare il successo dell'"ideologia" tecnocratica, poiché lo stesso sviluppo turbinoso della tecnica travolge ogni forma di ideologizzazione. Dopo la pandemia di covid-19, la tecnica oltre a imporre il potenziamento della ricerca scientifica e la condivisione della ricerca a livello globale, con un conseguente rafforzamento dell'élite tecnico-scientifica, sta favorendo il rilancio di ciò che primariamente rappresenta il primato della politica, vale a dire lo stato nazionale territoriale, dato più volte per morto a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, quale elemento di razionalizzazione della vita pubblica, sotto il profilo della sicurezza, della salute e dell'economia. Lo Stato si sta riqualificando come elemento originario dello spazio pubblico, non ricostruibile secondo logiche pattizie o contrattuali.<sup>47</sup> Tuttavia, identificare, come molti fanno, un tale ritorno dello Stato

---

<sup>46</sup> Per i riferimenti relativi ai due esempi fatti rimandiamo, rispettivamente a: C. Sbailò, *La parabola dell'interpretazione dell'articolo 41 della Costituzione, tra dirigismo e iperregolamentazione* in [www.fondazionecristoforocolombo.it](http://www.fondazionecristoforocolombo.it), 22/02/2011 e C. Sbailò, *Presidenzialismo contro populismo: col mandato imperativo si dissolve la democrazia costituzionale, ma non basta dire "no"*, in *federalismi.it*, vol. 13, 2018.

<sup>47</sup> Ritorna di attualità una vecchia tesi di Stiglitz. J. E. Stiglitz, *Il ruolo economico dello Stato*, Bologna, Il Mulino, 1997. Si può scegliere di uscire da un'azienda ed entrare in un'altra o di non entrare in nessuna azienda. Non si può scegliere allo stesso modo di essere o non essere cittadini di uno Stato: l'apolidia, infatti, è vietata. L'attribuzione della cittadinanza alla nascita non è volontaria, ma automatica, sia essa *iure sanguine* o *iure soli*. Ci sono procedure, in molti

con l'avvio di un processo di deglobalizzazione presupporre l'incompatibilità tra la globalizzazione e la statualità territoriale. Ma tale incompatibilità è tutta da dimostrare e, alla luce dell'opera severiniana, potrebbe essere considerata come astratta e contraddittoria. La statualità territoriale resta, infatti, un elemento ineludibile di razionalizzazione dello spazio pubblico, ma per certi versi essa tende oggi a presentarsi non più come presupposto per la rappresentazione dello spazio pubblico del suo destino, ma come opzione disponibile, per alcuni versi funzionale agli stessi processi di globalizzazione.<sup>48</sup> In questo senso, l'attuale cosiddetto "ritorno dello Stato" può essere visto come parte essenziale della parabola nichilistica del diritto, ovvero della tecnicizzazione del giure (e della giuridicizzazione della tecnica).

### 10. Consapevolezza del carattere destinale del nichilismo e responsabilità del giurista

Il nichilismo, dunque, per il giurista non dovrebbe essere un mero "oggetto" di conoscenza, o un fenomeno sociale nei cui confronti "prendere posizione". Il nichilismo non può essere trattato come un orientamento culturale tra altri, sviluppatosi *dopo* la nascita della filosofia e della scienza giuridica, perché né la filosofia né la scienza giuridica possono essere pensati al di fuori del destino del nichilismo. In questo senso, il giurista ha accesso alla conoscenza dell'infondatezza ontologica del diritto, custodendola, contro ogni illusione di superarla, poiché, paradossalmente, solo coltivando tale infondatezza, il diritto può essere preservato dal dissolvimento dentro l'empiria. La rappresentazione del fondamento, in ultima analisi, porta alla crisi del giure, poiché non esiste fondamento che non sia destinato – *in quanto* fondamento – a dissolversi.<sup>49</sup> La stessa difesa kelseniana del

---

stati, che prevedono il cambio di cittadinanza, ma non esistono procedure per la rinuncia assoluta alla cittadinanza, quando non vi sia una seconda cittadinanza di affiliazione. L'appartenenza a un determinato Stato precede, in via logica, la stessa determinazione dell'identità. Ciò acquista un significato fondamentale nel tempo della globalizzazione. Solo un'entità come lo Stato, che insiste dentro un ambito spazio temporale definito e da tutti chiaramente individuabile, può avocare a sé il monopolio dell'uso della forza (ovvero della violenza legittima nei confronti del cittadino), essenziale per l'applicazione del diritto e, dunque, per la gestione delle situazioni di emergenza, che con il progredire della globalizzazione e con il turbinoso affermarsi della tecnoscienza, diverranno sempre più frequenti.

<sup>48</sup> Rinviamo a C. Sbaìlò, *The State as an "Option" in a Multi-Ethnic Society: Ways to Address The Problem of Western Legal Ethnocentrism without adopting Cultural Relativism*, in *Mediterranean Journal of Human Rights*, vol. 7, n. 8, pp. 105-130.

<sup>49</sup> Per questo, non è possibile contestare con argomenti giuridici la tesi anarchica, la quale vede nel diritto esclusivamente la "forza". Quella contestazione può essere mossa solo dalla sociologia o dalla scienza politica, non dal diritto: «La possibilità della validità di un ordinamento che sovrasti il diritto positivo rimane per essa [la dottrina pura del diritto, *ndā*] fuori questione» (H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* [1934, 1952], ed. it. R. Treves (cur.), Torino, Einaudi, 1999, p. 76). Cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Etas, 1994, pp. 8-13, 289 e ss.; N. Bobbio, *Le fonti del diritto in Kelsen*, in *Diritto e potere*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. La descrizione kelseniana del diritto si trasforma, in maniera del tutto naturale, in una riflessione sulle origini delle ipostatizzazioni concettuali delle convenzioni linguistiche. Così, Kelsen supera il dualismo tra diritto

diritto dal divenire passa attraverso la consapevolezza dell'assenza del fondamento del giure. Di qui la decostruzione del fondamento di ogni pratica di ipostatizzazione, vale a dire la categoria del *soggetto*, ovvero, per esprimersi con linguaggio giuridico, della "persona", intesa, per l'appunto, come "soggetto" nel senso sostanzialistico dell'espressione: «Persona è soltanto un'espressione unitaria e personificante di un gruppo di obbligazioni giuridiche, cioè di un complesso di norme».<sup>50</sup> Kelsen denuncia la natura "ideologica" del dualismo tra diritto soggettivo e diritto oggettivo, che riproduce in sé la fede giusnaturalistica. Lo scienziato del diritto ha il compito di portare alla luce tale natura ideologica. L'antinomia tra "individuo" e "società" ha, dunque, un significato "ideologico", che si radica nella *Weltanschauung* dell'individualismo liberale. La scienza giuridica prende in considerazione l'individuo esclusivamente in quanto "punto di imputazione". Di qui anche il carattere *assolutamente unitario* del diritto. Nell'universo giuridico non c'è posto per ciò che non è diritto, e non c'è posto per più "diritti", così come non c'è posto per più "dèi".<sup>51</sup> La *Grundnorm* non va ipostatizzata, e cioè trattata alla stregua di un *Objekt*, come fosse un prodotto della *τέχνη*. La Norma-fondamento è un paradigma, nel senso della filosofia kantiana del "limite come Fondamento". In quanto *ἀρχή*, non ha *esistenza* nel senso proprio

---

"oggettivo" e diritto "soggettivo", e dunque tra Stato e diritto, tra pubblico e privato, eccetera. Parlare di diritto, infatti, significa parlare di un "sistema di norme positive". L'attribuzione di un cd "diritto soggettivo" avviene necessariamente nell'ambito di queste norme. E dunque il cd "diritto soggettivo" non può vantare – dal punto di vista della scienza giuridica – alcuna originarietà: «Nessuno può attribuire diritti a se stesso» (H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 80).

<sup>50</sup> H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 87. Va richiamata qui la radice *humeana* - kantiana della critica kelseniana all'ipostatizzazione dell'"io", nel senso che Kelsen riprende il filo del ragionamento di Kant, ma con la preoccupazione, che lo accomunava al neo-empirismo logico, di non aprire le porte a forme di sostanzializzazione dell'"io" (cfr. D. Hume, *Trattato sulla natura umana* [1739], parte IV, sez. VI, 1, ed. it. E. Lecaldano, (cur.) Roma - Bari, Laterza, 1982, pp. 263 e ss.; I. Kant, *Critica della regione pura* [1781, 1787] I, *Log. Tr.*, II, Lib. II, 1, ed. it. G. Colli (cur.), Milano, Adelphi, 1976, pp. 397-405). Sulle conseguenze di questa impostazione in termini di filosofia politica, cfr. D. Zolo, *Kelsen: la pace internazionale attraverso il diritto internazionale*, in *Jura Gentium*, III, 2007, 1, [www.juragentium.unifi](http://www.juragentium.unifi). Per quel che riguarda le interpretazioni sostanzialistiche del "soggetto" – tematica di origine heideggeriana (cfr. M. Heidegger, *Nietzsche* [1961], F. Volpi (cur.), Milano, Adelphi, 1994), il richiamo va all'opera di Gianni Vattimo negli Anni Ottanta. Cfr. *Le avventure della differenza*, Garzanti, Milano, 1980; *Al di là del soggetto*, Feltrinelli, Milano, 1981. V. anche J. Derrida-G. Vattimo (cur.), *Annuario Filosofico Europeo. Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza 1998.

<sup>51</sup> Il «non essere» non può essere "detto" né "pensato" (*Parmenides*, DK 28B8, 9). V. analisi kelseniana del «raddoppio dell'oggetto della conoscenza nella sfera dei valori» e sul «dualismo» in H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, cit., pp. 426 e ss. Per quanto riguarda l'ascendenza eleatica della teorizzazione kelseniana, appare significativo questo passo: «Una pluralità di norme forma un'unità, un sistema, un ordinamento quando la sua solidità può essere ricondotta a un'unica norma come fondamento ultimo di questa validità. Questa norma fondamentale, come fonte comune, costituisce l'unità della pluralità di tutte le norme che formano un ordinamento» (H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 95; cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., p. 3). L'accesso di Kelsen al pensiero eleatico passa, molto probabilmente, attraverso i suoi rapporti con la scuola di Marburgo e con Hermann Cohen (cfr. C. Sbailò, *Prospettive platoniche nella questione della dottrina pura del diritto di Hans Kelsen*, in *Diritto e Società*, vol. 2, 2001, p. 269-296).

del termine (non è descrivibile). La *Grundnorm* è «soltanto l'espressione del presupposto necessario per comprendere positivamente il materiale giuridico». <sup>52</sup> Con essa si rilevano, «attraverso l'analisi dei procedimenti effettivi, le condizioni logico - trascendentali del metodo, sinora usato, della conoscenza giuridico - positiva». Il medesimo carattere “formale” è proprio del concetto di “pura applicazione” della norma – concetto che si trova all'inizio della gerarchia, all'estremo opposto della “norma fondamentale”. In Kelsen si dissolve la distinzione tra “norma” e “applicazione della norma”. La “sentenza” altro non è che una “norma individuale”. L'atto esecutivo è una “pura applicazione”. Ma esiste – da un punto di vista rigorosamente giuridico – una “pura applicazione”? Ovvero, il linguaggio della dottrina pura del diritto può descrivere qualcosa come un “atto esecutivo”? No. All'interno del linguaggio della dottrina pura del diritto, lo stesso atto esecutivo si risolve in una serie di concatenazioni di norme. L'atto esecutivo è esso stesso *espressione di un presupposto necessario*.

La norma fondamentale ha una *necessità incondizionata*. Essa, in quanto *sostegno ultimo* di tutto il sistema normativo, non può non essere presupposta, ma al tempo stesso non può essere mero oggetto di rappresentazione. *Per essenza*, essa, sfugge alla rappresentazione. Il νόμος, dunque, non basta più a sé stesso, non c'è più αὐτονομία. Si affaccia, così, il tema del *Presupposto*, salvato dal divenire, perché, sottratto alla rappresentazione. Possiamo vedere la premessa del modello logico di Kelsen nella trattazione kantiana della *vertigine della ragione* di fronte alla *necessità incondizionata*. <sup>53</sup> La principale lezione kelseniana consiste appunto nell'invito al giurista a mantenersi dentro il perimetro dell'auto-fondazione della scienza giuridica, depurando il linguaggio dagli equivoci conseguenti all'interpretazione in chiave ontico-metafisica (ovvero, inconsapevolmente nichilistica) della nozione di “fondamento”. Qualcosa di simile può dirsi anche di Carl Schmitt, nella cui opera emerge, per la prima volta, la consapevolezza del

<sup>52</sup> H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 99; cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., pp. 112-117.

<sup>53</sup> Kant parla al riguardo di un pensiero “intollerabile” (*nicht zu ertragen*). «L'oggetto trascendentale che sta alla base delle apparenze, e al tempo stesso il fondamento per cui la nostra sensibilità ha certe condizioni supreme piuttosto che altre, sono e rimarranno per noi insondabili. Senza dubbio, la cosa stessa è data, ma risulta incomprensibile. Un ideale della ragione pura, peraltro, non può dirsi *insondabile*, poiché non può far valere alcun altro titolo della sua realtà, se non il bisogno della ragione di portare a compimento, mediante tale ideale, ogni unità sintetica. Di conseguenza, poiché esso non è neppure dato come oggetto pensabile, non può d'altronde dirsi insondabile come oggetto pensabile; tale ideale, piuttosto, in quanto semplice idea, deve trovare la sua sede e la sua risoluzione nella natura della ragione, e deve quindi poter essere indagato. In realtà, la ragione consiste proprio nel fatto, che noi possiamo rendere conto di tutti i nostri concetti, opinioni ed asserzioni, sia in base a fondamenti oggettivi, sia anche — quando si tratti di semplici illusioni — in base a fondamenti soggettivi». (I. Kant, *Critica della ragione pura*, *Log. Trasc.*, II, Lib. II, III, 5, cit., ed. G. Colli [1957], Milano, Adelphi, 1976, p. 635). Nella riflessione kantiana sulla vertigine della ragione si manifesta la radice della tematica rosenzweighiana e schellinghiana del superamento della filosofia negativa. Questi nessi vengono posti per la prima volta in modo chiaro da Luigi Pareyson nell'“ontologia della libertà” (Cfr. L. Pareyson, *La “domanda fondamentale”: “Perché l'essere piuttosto che il nulla?”* [1992], in G. Riconda e G. Vattimo, (cur.), *Ontologia della libertà*, Torino, Einaudi, 1995).

carattere “destinale” e non banalmente “storico” o “sociologico” del nichilismo giuridico. A prescindere dell'uso che Schmitt fa di questa intuizione – intuizione, che, come vedremo, condivide con Kelsen, il quale però la sviluppa con maggiore rigore logico e un superiore senso di responsabilità “da giurista” – va riconosciuto al filosofo renano di avere smontato una volta per tutte la visione moralistica e ideologica del nichilismo, di cui sopra.

### **11. La riduzione del diritto a tecnica come epifania del diritto: perché la *Struttura originaria* aiuta a capire Kelsen...**

A denunciare il significato evidentemente “politico” – e dunque illusorio – della raggiunta “stabilità” della scienza giuspubblicistica furono i due giganti del diritto pubblico contemporaneo, Hans Kelsen e Carl Schmitt, decisamente antagonisti sotto il profilo filosofico, ma accomunati dalla cristallina intuizione della radicalità della crisi dello *ius publicum europaeum*. Nella *dottrina pura del diritto* si compie la parabola nichilistica della scienza giuspubblicistica europea. Carl Schmitt, a differenza di quasi tutti i giuspubblicisti del tempo, coglie l'inesorabilità di quella parabola già nel suo formarsi e, con una *decisione* di natura teologico-politica, rifiuta la formula che l'ha generata. Quella formula dice che il diritto, come ogni altra scienza, deve avere un *fondamento* che lo salvi dal divenire, ma che al tempo stesso tale fondamento è impossibile, poiché il pensiero critico moderno rende impossibile ogni immutabile. È una formula, come si vede, che contiene al proprio interno una contraddizione che poi è la stessa contraddizione insita nell'idea di “fondamento”.

La norma fondamentale è un “paradigma”, nel senso che l'espressione “norma fondamentale” può indicare sia, in maniera diretta, una determinata carta costituzionale, sia la “posizione” di quella determinata carta fondamentale rispetto ad altre norme. Alcune delle principali e più autorevoli critiche a Kelsen muovono dalla confusione tra la norma fondamentale come “posizione” nel ragionamento giuridico con la norma fondamentale come contenuto specifico di quella posizione in un determinato tempo, in questo modo facendo della cattiva metafisica: un errore comune a molti dei critici di Kelsen. Si ha, in questo caso, una sovrapposizione tra steresi posizionale e steresi ontologica: il fatto che non si dia una specifica norma valida come norma fondamentale per sempre, non vuol dire che non vi sia la norma fondamentale, intesa come posizione. Non si dà, dunque, “esistenza” della norma fondamentale, non più di quanto si dia esistenza del “Nord”, dell’“Ovest”, della “destra” e della sinistra”, insomma di tutti i concetti che indicano una direzione e non un luogo. Da questo punto di vista – come prima si accennava – il concetto di “norma fondamentale” chiama alla responsabilità dell'interpretazione (il giurista) e della decisione (il politico).<sup>54</sup> L'espressione

---

<sup>54</sup> L'elaborazione di questo paradigma trascendentale affonda le sue radici storiche nel confronto di Kelsen con la reinterpretazione di Kant effettuata nell'ambito della scuola di Marburgo, con significativi riferimenti anche alla tradizione ebraica., sul punto, si v. C. Sbaillò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico*, cit., pp. 13 e ss.

“norma fondamentale” indica il limite del linguaggio giuridico, all’interno del quale Kelsen chiede si stia con piena consapevolezza e responsabilità politica.<sup>55</sup>

Kelsen, pertanto, porta alla luce l’impossibilità di ogni fondamento extragiuridico del diritto, svelandone la natura volontaristica (in questo senso, il fondamento è ἄξιωμα). La sua propensione per la democrazia e la sua apologia, in certe fasi, del pluralismo, se non proprio del relativismo, sono, a ben vedere, coerenti con questa consapevolezza. Si tratta di una consapevolezza di natura etica, che tuttavia non interferisce con il rigore della sua analisi teoretica. Ed è su questo punto che si misura la distanza da Schmitt. Egli vede la soluzione del problema della sovranità nella sua dissoluzione, non nella ricerca di istituti in grado di garantirne l’esercizio e la titolarità. In direzione opposta si muove Carl Schmitt, il quale si pone invece il problema concreto dell’unità dell’ordinamento politico e del destino della Germania, a partire proprio dall’esperienza della Repubblica di Weimar e coglie nel “disvelamento” kelseniano non una neutrale operazione scientifica – lo stesso concetto di neutralità scientifica viene da Schmitt ricostruito come strumento politico di decostruzione della civiltà cattolica europea – bensì una minaccia all’ordine politico. Come nota Mommsen,<sup>56</sup> mentre Weber aveva voluto fondare la legittimità dello Stato costituzionale sia sulla legalità costituzionale sia sulla legittimità popolare – Schmitt risolve la prima nell’ultima. Potremmo aggiungere che risolve la prima nell’ultima, facendo a sua volta di quest’ultima un elemento teologico-politico, e non più solo politico-costituzionale. In un certo senso, Schmitt legge la crisi dello spazio pubblico germanofono come la crisi irreversibile di ogni tentativo di integrare le due legittimità. In questa chiave crediamo possa essere letta la sua polemica con Kelsen.

Con la sua analitica Kelsen colloca, infatti, il diritto nel cuore della principale problematica filosofica dell’età moderna: il *controllo* della volontà di potenza. Sulla scia di Kant, ma con un radicalismo che solo dopo Nietzsche è pensabile, Kelsen porta alla luce la natura volontaristica delle rappresentazioni.<sup>57</sup>

È bene qui ribadire come alla base di molte delle obiezioni mosse a Kelsen si veda con chiarezza l’equivoco nato intorno all’espressione *Grundnorm*. Questa viene intesa come una “norma” avente il medesimo statuto ontologico delle altre norme, come gli dèi e gli uomini nell’Antica Grecia, secondo la denuncia che

<sup>55</sup>L’efficacia (E) e la fundamentalità (F) della norma non sono tra loro in un rapporto di dipendenza causalistica, bensì di in un rapporto *implicazione materiale*. Sia ‘x’ la norma, si dirà  $Fx \supset Ex$  ( $= \neg[Fx \wedge \neg Ex]$ ). Adottando una matrice bivaloriale, abbiamo quattro combinazioni possibili, di cui tre vere e una falsa:  $Fx \wedge Ex=1$ ,  $Fx \wedge \neg Ex=0$ ,  $\neg Fx \wedge Ex=1$ ,  $\neg Fx \wedge \neg Ex=1$ . Detto altrimenti, dando, rispettivamente, alla proposizione ‘p’ il significato “x è una norma fondamentale” e alla proposizione ‘q’ il significato “x è una norma efficace”, abbiamo “ $p \supset q$ ”, ovvero “ $\neg p \vee q$ ”. Fundamentalità ed efficacia non si equivalgono, né l’una causa l’altra. Cfr. B. Celano, *La teoria del diritto di Hans Kelsen*, Bologna, 1999, pp. 361 e ss. Per quanto riguarda l’“implicazione materiale” cfr.: A. Tarski, *Introduzione alla logica* [1965], E. Ballo e S. Bozzi (cur.), Milano, 1978, pp. 39 e ss.; M. Malatesta, *Logistica 1*, Napoli, a cura di della libreria l’Ateneo, 1976, pp. 112 e ss. Si dica anche: l’efficacia è condizione necessaria, ma non sufficiente, perché una norma sia definibile come ‘fondamentale’.

<sup>56</sup> Cfr. T. Mommsen, *Max Weber e la politica tedesca*, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 568-69.

<sup>57</sup> H. Kelsen, *Lineamenti*, cit., p. 99; cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., pp. 112-117.

Senofane di Colofono fece dell'antropomorfismo. Per questa via, la "posizione" della norma fondamentale stessa viene – inconsciamente e contraddittoriamente – letta come un *accidens* e non, invece, come un suo elemento costitutivo. Ma nella prospettiva kelseniana, una determinata disposizione ha carattere di norma fondamentale in forza della sua posizione nel sistema, nel senso che l'istanza logico-posizionale che regge l'edificio del giure viene soddisfatta da quella determinata norma in quel determinato contesto spazio-temporale. Viceversa, si ritiene per lo più che la "posizione" fondamentale debba essere occupata da una determinata norma in forza del suo valore intrinseco. Ma in questo modo si fa della cattiva metafisica, interpretando l'espressione "norma fondamentale" in una chiave meramente oggettiva-descrittiva. In ultima analisi, per Kelsen l'espressione *Grundnorm*, come da lui ripetutamente chiarito, ha carattere ermeneutico e ha valenza metodologica, ovvero essa è espressione dei limiti del linguaggio rispetto a ciò che fonda il sistema normativo e, in ultima analisi, lo stesso linguaggio.

La Norma-fondamento non è rappresentabile come una sostanza determinata, ovvero non può essere oggetto di conoscenza discorsiva. Autorevoli critici di Kelsen<sup>58</sup> confondono la "validità" di una Norma-fondamento in senso storico, ovvero la sua ricostruibilità come frutto di una successione di norme, con la validità di una Norma-fondamento come posizione. Quest'ultima non può essere messa in discussione, in quanto si tratta di un presupposto logico-trascendentale, alla base della stessa nozione di "validità". L'equivoco su questo punto è alla base dei molti erronei tentativi di *fondare* il giure su determinati valori o – il che è lo stesso – di dimostrare, spesso non senza un certo romantico autocompiacimento, che il diritto è del tutto autofondato, per cui il giurista deve lavorare di creatività "contaminandosi" con altre discipline o anche con le arti, aprendosi all'adozione di una logica fuzzy. Ancora una volta si contrappone il nichilismo all'ἐπιστήμη, senza pensare l'originaria interconnessione tra i due, atteso il rifiuto di pensare la differenza come originaria e non come risultato della contrapposizione tra due enti, ovvero come conseguenza del pensiero del "nulla" come di qualcosa.

## 12. ... e a fare chiarezza sul presunto ritorno del diritto naturale

Lo studio dell'opera severiniana può contribuire a meglio inquadrare la dottrina della norma fondamentale di Kelsen, specie per quel che riguarda, come abbiamo osservato, la distinzione (e il collegamento, ovvero l'impossibilità di pensare i due termini astrattamente isolati, in chiave di "forma" e "contenuto") tra la Norma-fondamento come *posizione* e la Norma-fondamento come *contenuto specifico* di quella posizione, e ad evitare, dunque, la trappola della ricerca infinita (e impossibile) del fondamento e del fondamento del fondamento e così via. Muovendo di qui, è possibile anche una reimpostazione della vexata quaestio del fondamento dei diritti umani nel diritto secolarizzato. L'idea di una fondazione laica dei diritti naturali nasconde la convinzione che la crisi della statualizzazione

---

<sup>58</sup> Si veda a titolo puramente esemplificativo G. Ferrari, *La costituzione, dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, Feltrinelli, 2006.

del diritto corrisponda al declino della centralità del diritto positivo e a una riemersione, in chiave secolarizzata, del diritto naturale.<sup>59</sup>

La cosiddetta crisi della “positivizzazione” del diritto si presenta, dunque, quando si identifica la positivizzazione con la statualizzazione. La positivizzazione non è che l’affermazione della sovranità, la cui parabola si svolge oltre lo Stato nazionale territoriale. Sin dalle origini dello Stato moderno, la positivizzazione e la statualizzazione del diritto sono concetti distinti. Se è vero che «l’essenza della sovranità consiste (..) nella positivizzazione di principi giuridici in norme giuridiche supreme che determinano la comunità»,<sup>60</sup> lo Stato non esaurisce in sé questo processo. Se la sovranità è la «capacità di esclusiva auto-determinazione giuridica», essa non può che volere la «positivizzazione di principi giuridici in norme giuridiche supreme che determinano la comunità» (Heller, 141). La sovranità, intesa come manifestazione tipica della volontà di potenza, si serve dello Stato, ma poi abbandona quest’ultimo, quando diventa d’intralcio alla propria autoaffermazione.

La radice della positivizzazione è nella volontà di dominio sulla norma giuridica, che viene svincolata da qualsiasi idea di ordine naturale o trascendente. Lo Stato è uno strumento temporaneo di questo dominio. Attraverso lo Stato si istituzionalizza la mutabilità del diritto, cioè il soggiacere del diritto alla volontà. Ma lo Stato non è il fine. Lo Stato stesso deve soggiacere, come mezzo, a quella volontà. Lo spiega bene Luhmann. Con la positivizzazione vi è un «accrescimento immenso della complessità che produce effetti su due dimensioni: quella temporale e quella materiale. Per il fatto che il diritto è istituzionalizzato come mutabile, diventa possibile avere diritto diverso nel tempo. Oggi può valere un diritto che ieri non valeva e che domani sicuramente, probabilmente o possibilmente, non sarà valido. Larghi settori del diritto si trovano in continua revisione. Questa permanente correzione del diritto sollecita se stessa perché sempre maggiori mutamenti richiedono sempre maggiori adattamenti; in alcuni settori del diritto sembra che la validità non solo del diritto vigente, ma anche di quello programmato a breve scadenza, poggia in ultima istanza sul fatto che riforme radicali non possono essere attuate subito. Il diritto nuovo e buono non arriva così in fretta. Il diritto così si mette in movimento in modo legittimo; esso si regola rispetto ad un tempo che scorre più celermente. Ciò non porta solo ad una maggiore complessità di ciò che è possibile in successione temporale, ma accresce allo stesso tempo, la complessità materiale del diritto: il numero dei temi che possono essere giuridicizzati. L’intervento regolativo del diritto ormai non è più legato alla prova che il diritto era già da sempre così; e perciò molti modi nuovi di

---

<sup>59</sup> Del resto, già in Platone, non c’è nessuna norma di diritto positivo che non possa essere messa in discussione da chi riesce a produrre una rappresentazione dell’ordine universale in cui quella stessa norma ostacola la realizzazione di un fine superiore. E proprio per questo, le leggi positive sono le leggi “naturali” dell’uomo, senza di cui non ci sarebbe la società e dunque l’uomo (*Leggi. Ivi*, 644e-645a). Cfr. C. Sbailò, *Platone senza il platonismo*, cit., pp. XL e ss.

<sup>60</sup> H. Heller, *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, P. Pasquino (cur.), Milano, Giuffrè, 1987 pp. 115-121. Cfr. A. Morrone, *Sovranità*, in *Rivista AIC*, 3/2017, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)

comportamento o anche nuovi aspetti di vecchi modi di comportamento diventano giuridicizzabili: la guida in stato di ubriachezza o i premi per la distruzione delle mele, l'estensione dell'obbligo scolastico o l'introduzione di rappresentanze del personale nell'amministrazione pubblica». <sup>61</sup>

La positivizzazione del diritto, vale a dire la sua *reductio* dentro l'ambito della volontà, si lascia alle spalle lo Stato e assume nell'età contemporanea nuove forme, la cui identificazione come espressione della volontà di potenza è ostacolata dall'abitudine a pensare la volontà come frutto di un atto soggettivo, e non invece come svolgersi del destino nichilistico dell'Occidente. Ci si chiede "chi" vuole? Ma la domanda è sbagliata. L'identificazione del "chi" in chiave logico-discorsiva presume l'esistenza di una pluralità di soggetti definiti come logicamente anteriori alla volontà stessa. Ma *chi* pone una tale pluralità? Se si identifica la crisi dello Stato con la crisi della positivizzazione del diritto, ovvero come una sorta di ritorno al diritto naturale, non si coglie la natura *strutturale* del nichilismo giuridico e lo si tratta alla stregua di un fenomeno tra gli altri, determinato da specifiche cause, la cui rimozione innescherebbe un processo di dissoluzione del fenomeno stesso. Non si comprende che il nichilismo non è né un fenomeno sociale né il frutto di una scelta culturale, ma una decisione originaria, che segna la nascita della civiltà occidentale: la decisione di pensare il nulla come qualcosa, ovvero gli enti come provenienti dal nulla e destinati a rientrarvi.

Ma anche il relativismo è dentro questo destino.

La consapevolezza del carattere destinale del nichilismo, ovvero dell'originarietà e ineluttabile espansività globale della *vis* epistemica, ci potrebbe far guadagnare una visione meno drammatica (o, all'inverso, meno idilliaca e sentimentale) del cosiddetto problema del "multiculturalismo" giuridico, ovvero del presunto ridimensionamento della cultura giuridica occidentale di fronte all'avanzare di *altre* visioni giuridiche. Dentro la prospettiva che qui si propone, le chiavi per la ricostruzione, sia in sede tassonomico-comparatistica sia in sede storiografica, di quell'alterità sono rintracciabili dentro lo stesso sviluppo dell'ἐπιστήμη, ovvero nel cuore della cultura giuridica dell'Occidente. Sicché, se il cammino delle culture "altre" dentro lo sviluppo dell'ἐπιστήμη sembrerebbe ormai iniziato (la cosiddetta "occidentalizzazione del pianeta"), è da chiedersi se e in quale misura, e con quale consapevolezza, quel cammino avrà per gli "altri" la medesima "morfologia" che ha avuto per l'Occidente, dove la cultura s'è alleggerita del suo passato e dei suoi valori, trasformando la massa dei loro valori e del passato in energia creatrice, proprio in forza di quell'idea del nulla.

### 13. Conclusioni. L'Europa alla fine della parabola nichilistica

La visione di Severino apparentemente cozza con la realtà. Come si fa a parlare di occidentalizzazione del mondo in un periodo storico segnato dalla crisi crescente del modello democratico occidentale? Secondo Democracy House, la democrazia ha registrato la crisi più grave di legittimità dal secondo dopoguerra in poi. Un

---

<sup>61</sup> N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 120-121.

numero crescente di leader in tutto il mondo – si legge nel rapporto – ha rinunciato anche alla pretesa di rispettare “nominalmente” le regole della democrazia. Il consenso generale nei confronti della democrazia, diffusosi a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, ha lasciato il posto a una critica aperta. Dei 29 Paesi valutati, dieci sono stati classificati come democrazie, altri dieci come regimi ibridi (il numero di questi, nell’ultimo decennio, è più che triplicato) e nove come regimi autoritari.<sup>62</sup> Le grandi ondate di democratizzazione successive alla guerra fredda si sono trasformate in contro-ondate neo-autoritarie, che in molti casi hanno fatto rimpiangere i regimi precedenti. Emblematico il caso della Primavera araba, di cui nell’inverno 2020-21 ricorre il decennale. Essa nasceva da un doppio ciclo costituzionale, avviatosi all’indomani della fine della Guerra fredda. La fine della pressione da est aveva spinto le cancellerie occidentali a pretendere, dai regimi autoritari dell’area MENA, riforme di segno liberale e democratico. La scomparsa del nemico comunista rendeva, infatti, quei regimi meno indispensabili, rispetto al passato, allo sviluppo delle strategie geopolitiche degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Furono effettivamente avviati dei cambiamenti, alcuni reali e altre puramente nominali. In ogni caso, quelle riforme suscitavano grandi aspettative nelle società civili del mondo arabo. Ma gli attentati dell’11 settembre 2001 riquificarono il ruolo dei regimi dell’area MENA agli occhi dell’Amministrazione USA e dei suoi alleati: la lotta contro il jihadismo necessitava della collaborazione della umma islamica. I vertici di quei regimi si fecero scudo di questo nuovo ruolo strategico per blindare la loro posizione e avviare un ciclo di controriforme. La Primavera araba nasce, per l’appunto, come reazione a questo ciclo restaurativo: essa, infatti, prende forma con le prime manifestazioni antigovernative in Egitto e Tunisia negli anni successivi alle politiche neo-stabilizzatrici post-11 settembre, vale a dire tra il 2003 e il 2006. Tuttavia, la rivolta iniziata nel dicembre del 2010 in Tunisia ha prodotto, alla fine, poche riforme, molte restaurazioni autoritarie e un’abissale instabilità geopolitica nell’area MENA e, per quanto riguarda gli immediati interessi europei, nel Nord Africa. Qui, infatti, nel teatro libico, vanno intrecciandosi e sovrapponendosi due scontri epocali: il conflitto intrasunnita, tra Islam popolare e fronte saudita; la contesa tra Turchia e Russia per il controllo della costa libica. Si va sempre di più diffondendo la convinzione, nel mondo islamico, compreso il mondo islamico d’Occidente, che la democrazia costituzionale occidentale sia ormai un’esperienza in irreversibile declino, che, secondo diversi importanti leader politici e culturali, dovrebbe lasciare spazio alla costruzione di un’alternativa islamica su scala globale.

Ma più che l’islam, la potenza vincente del domani sembra la Cina, che, con la sua penetrazione in Africa e in altre aree del pianeta, si sta candidando ad affrontare il grande problema del divario tra il nord e il sud della Terra (al momento, Pechino è già in grado di influire sulla formazione all’origine dei flussi migratori, nell’Africa centrale e orientale). Una parte crescente della gioventù

---

<sup>62</sup> Cfr. *Nations in transit 2020. Dropping the Democratic Facade*, 6 maggio 2020, [freedomhouse.org](https://freedomhouse.org)

delle aree depresse del mondo accede alla rete attraverso network cinesi e segue corsi di formazione scolastica e professionale organizzati dalla Cina.

Quando, però, Severino parla di occidentalizzazione, non intende riferirsi al rafforzamento delle potenze politiche occidentali, bensì alla diffusione della cultura occidentale, che a suo avviso, ormai avvolge il mondo. Non si tratta di mera egemonia culturale, bensì di una tendenza fondamentale che, per la sua radicalità, ma anche per la sua capacità di dare risposte chiare e immediate alle ataviche istanze di salute e di potenza presenti nell'uomo, diventa progressivamente dominante in tutte le realtà culturali che vengono in contatto con essa. Ora, secondo diversi analisti, la crisi pandemica ha dimostrato la superiorità del "modello cinese" – con il suo autoritarismo e il suo comunitarismo, di derivazione confuciana – rispetto alle democrazie occidentali, la cui risposta alla pandemia è stata frenata in parte da preoccupazioni di tipo formalistico-legale e umanitario. A ben vedere, però, le cose non stanno esattamente in questo modo. Proprio il caso cinese ha dimostrato che il decisionismo, quando collocato fuori da un contesto democratico, favorisce l'innescarsi di derive entropiche nell'assetto di potere.<sup>63</sup> L'autoritarismo del sistema ha come minimo rallentato la diffusione delle informazioni sul contagio, compromettendo una rapida ed efficace risposta all'emergenza. Il modello confuciano ha consentito di violare le libertà e i diritti, a favore degli interessi della collettività.<sup>64</sup> La pandemia ha, però, prodotto delle incrinature nel principio cinese dello scambio tra rinuncia alla libertà e sicurezza: è emersa in maniera prepotente la necessità di un rafforzamento del principio di accountability individuale nei processi decisionali, come conseguenza della crescente diffidenza della popolazione nei confronti della classe dirigente.<sup>65</sup> Infatti, se caricato di responsabilità non dissolvibili dentro l'affiliazione comunitaria, l'individuo diventa più esigente in materia di diritti: l'assenza di trasparenza e libertà di informazione, unitamente all'abitudine al "pensiero collettivo" e alle direttive imposte dall'alto, oltre a esporre la popolazione alla pandemia, hanno provocato danni ingenti ai cinesi, rallentando la produzione interna e bloccando quasi del tutto le loro esportazioni. Per un Paese che vive di globalizzazione questo è grave.

Nella prospettiva severiniana, le forze rivali (la rivalità è cosa diversa dall'inimicizia: quest'ultima vuole la distruzione dell'altro, mentre la prima può nascere dalla convinzione di essere migliori e di essere maggiormente capaci di risolvere i problemi comuni) dell'Occidente – la Cina e l'Islam – sono già dentro la storia dell'Occidente, nel senso che la loro occidentalizzazione si sta configurando

---

<sup>63</sup> v. Intervista a G. Bertolaso (già capo del Dipartimento della Protezione civile) e A. Mantici (già direttore generale dell'Ufficio "Rischi Antropici" del Dipartimento della Protezione Civile), in C. Sbailò (cur.), *Lo stato e l'eccezione dopo la pandemia. Le conseguenze globali della pandemia di COVID-19 sui rapporti tra i pubblici poteri, analizzate nello specchio italiano*, atti del Convegno tenutosi all'Università degli Studi internazionali di Roma – UNINT, dal 27 al 30 maggio 2020, su *Diritto pubblico comparato ed europeo – DPCE on line*, 2020.

<sup>64</sup> R. Prodi, *Perché l'Europa ha fatto meglio di Cina e USA contro il Covid*, *Il Messaggero*, 5 luglio 2020.

<sup>65</sup> G. A. Casanova – G. Sciorati, *Contestation and resistance. China's Civil Society after Covid-19: A Matter of Agency*, in *ispionline.it*, 20 maggio 2020.

come un destino ineluttabile, anche quando viene contrastata, in quanto per essere contrastata essa ha bisogno di concetti occidentali, come il pluralismo delle culture e il concetto di spazio pubblico come frutto di consapevoli scelte, collegate a uno specifico orizzonte assiologico, isolabile rispetto alle scelte stesse e al soggetto che opera la scelta.

L'Islam si espande, ma la sua espansione, sotto il profilo demografico, conosce una curva sempre più bassa, per via dell'abbassamento dell'indice di natalità.<sup>66</sup> Leader carismatici del mondo islamico, come il presidente Erdogan, vedono in questo fenomeno un chiaro segno di occidentalizzazione. La guerra civile scoppiata nell'Islam rappresenta una drammatica conferma di ciò. L'Islam popolare, con l'importante appoggio di Turchia e Qatar, cerca la strada di una risposta all'occidentalizzazione dialogando con l'umanesimo socialista e cristiano dell'Occidente, con quella tradizione personalistica che trova nella democrazia sociale di mercato e nel multilateralismo internazionale cooperativo le sue principali espressioni politiche. In questo senso, la "risposta" islamica alla crisi dell'Occidente ripercorre la strada intrapresa dal Profeta Muhammed all'inizio della sua missione, quando, prima dell'Egira, egli si poneva interprete della tradizione biblica, richiamando ebrei e cristiani alle radici di un impegno comune contro l'"ignoranza", che generava sopraffazione dei deboli e disonore nell'uomo. Non a caso, l'Islam popolare coltiva anche un importante ecumenismo interno, ponendosi idealmente al di qua della grande *fitna* che portò alla nascita dello sciismo. Diametralmente opposta a questa c'è la strategia del fronte saudita-wahabita, che si pone come baluardo della stabilità nel Grande Medio Oriente, contro ogni prospettiva di alternativa islamica all'Occidente. Sul fronte opposto, sono collocati Paesi islamici importanti come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l'Egitto guidato da al-Sisi. Qui la prospettiva geopolitica assume una veste meno epocale e più pragmatica: quasi ci fosse la consapevolezza del destino di occidentalizzazione, si lavora per la stabilizzazione dell'Islam istituzionale e per la preservazione e se possibile l'accrescimento della sua potenza economica ed energetica, contrastando con virulenza ogni ipotesi di antagonismo politico-culturale con l'Occidente.

Anche la Cina per assecondare la propria *vis* espansiva deve confrontarsi col problema dell'occidentalizzazione. L'indebolimento dell'Occidente comporterebbe l'affievolimento della *vis* epistemica che guida lo sviluppo della tecnoscienza. Quella *vis* spinge verso la libertà di ricerca e lo sviluppo della condivisione dei

---

<sup>66</sup> Il tema è stato ampiamente trattato, con ampia documentazione, da David P. Goldman, noto analista e columnist, con lo pseudonimo di Spengler. Cfr.: D. P. Goldman, *How Civilizations die (and why Islam is dying too)*, Washington DC, Regnery, 2011. V. anche. Id., *It's Not the End of the World. It's Just the End of You. The Great Extinctions of the Nations*, New York, RVP, 2011, pp. 204 e ss. Sul calo demografico islamico v. anche 2050: *Implications of Demographic trends in the Osce region*. Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe. One hundred twelfth Congress, first Session, June 20, 2011. U.S. Government Printing Office Washington, 2012, [www.csce.gov](http://www.csce.gov). I dati relativi al duplice fenomeno dell'espansione dell'Islam e del calo del tasso di crescita demografica nel mondo islamico sono stati riportati e discussi in C. Sbailò, *I Diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova, Libreria Universitaria, 2016, pp. 5-26.

risultati dentro la comunità scientifica. Non è un problema di “valori”, ma di “efficienza”: i limiti a quella libertà e a quella condivisione sono limiti all'autopotenziamento della tecno-scienza. La tecnica non è neutrale, nel senso che essa porta con sé i valori dell'Occidente. A livello globale, inoltre, oltre certi limiti, non è possibile tollerare l'incongruenza e l'asimmetria tra determinate condotte e gli effetti di queste sul resto della popolazione mondiale.<sup>67</sup> La Cina, a propria volta, dipende dalla globalizzazione e non può permettersi un lockdown mondiale dovuto alle pandemie.<sup>68</sup>

Le grandi crisi del XXI secolo – dall'emergenza migratoria alla pandemia globale – hanno però anche testimoniato la debolezza politica attuale dell'Europa. L'opposizione di paesi piccoli è sufficiente a rallentare – e a volte impedire – risposte politiche immediate, quali ad esempio la condivisione dei costi e delle responsabilità, a emergenze che non toccano individualmente gli stati, ma la popolazione europea in quanto tale. Agli strumenti economico-finanziari di “politicizzazione delle crisi”, che presuppongono una rappresentazione “liscia” dello spazio europeo, senza soluzione di continuità tra un ambito nazionale e l'altro, si preferiscono strumenti tecnico-amministrativi, basati su una rappresentazione “granulare”. L'attivazione dei primi, infatti, richiede l'unanimità espressa dalle individualità statuali, indipendentemente dalla loro grandezza, che compongono l'Unione, mentre per i secondi è sufficiente un voto a maggioranza, poiché le conseguenze della loro attivazione ricadono quasi esclusivamente sulle individualità statuali che ne beneficiano. Il più delle volte si trova una situazione di compromesso, dove nella sostanza si applica un criterio solidaristico, senza che però questo crei vulnera nella rappresentazione “granulare” dello spazio europeo, ovvero senza creare precedenti.

Si vede, dunque, come, la Polity sovrastatale (Commissione, Corte di Giustizia) si sia sviluppata intorno al sistema di accordi interstatuali (Consiglio dei Ministri), senza però riuscire a espandersi in esso, a impregnarlo e a mitigare le sue dinamiche interstatuali, perché queste ultime vengono lette dal sistema come un principio ordinatore, ovvero come condizione necessaria per la propria stessa esistenza. Ragion per cui, nelle trattative vince chi difende quel principio, fosse anche il Paese più piccolo. Lo spostamento – verificatosi negli anni – del focus

---

<sup>67</sup> Secondo il *Report 2020* di V-Dem - Varieties of Democracy, se da un lato si registra una crescita della popolazione soggetta ad autocrazie, dall'altro, la diffusione dei mezzi di comunicazione favorisce la crescita delle proteste popolari contro i regimi autocratici. Per certi versi, lo sviluppo delle autocrazie può essere letto come una forma di resistenza estrema, verso un processo comunque ineluttabile. Paradossalmente, «Democratization continues to progress around the World». V.: V-Dem, *Autocratization Surges—Resistance Grows*, Democracy Report 2020, [www.v-dem.net](http://www.v-dem.net)

<sup>68</sup> Secondo la *MIT Technology Review*, lo sviluppo della tecnologia informatica e comunicativa sta spingendo la Cina verso l'adozione di misure legislative a tutela della privacy, in quanto la violazione di quest'ultima ha effetti destabilizzanti sul sistema delle comunicazioni. Tali misure sono giudicate dalla rivista più efficaci e garantiste di quelle attualmente in vigore negli Stati Uniti. V. K. Hao, *Inside China's unexpected quest to protect data privacy*, in *MIT Technology Review*, August 20, 2020, [www.technologyreview.com](http://www.technologyreview.com). Sul fenomeno della occidentalizzazione della Cina, si rimanda, inoltre, a C. Sbailò, *Sul sentiero della notte*, cit., pp. 15 e ss.; 46 e ss.; 167 e ss.

dalla statualità all’impatto delle norme sullo spazio politico europeo ha contribuito a ridimensionare il peso del “paradigma vestfaliano”, come accade con l’adozione dell’approccio costruttivistico dell’“integrazione attraverso il diritto”. A dispetto delle resistenze degli Stati, la Corte di giustizia ha perseguito una propria visione dell’ordinamento comunitario come diritto sui generis – né statale, né inter-statale, né sovranazionale – ma in ogni caso collocato in posizione di supremazia rispetto alle normative nazionali. Di fatto, la UE, attraverso la Corte s’è autorappresentata come ordinamento stratificato, tendenzialmente gerarchizzato verso il diritto comune. Quindi, molti progressi sono stati registrati sulla strada dell’integrazione attraverso il diritto, ma tale strada, per limiti strutturali, legati agli elementi base del diritto costituzionale europeo, non può portare verso la formazione di una “regione” politica, poiché la costruzione di quest’ultima è possibile sull’ascissa e l’ordinata, rispettivamente, del potere esecutivo e del potere legislativo, con la giurisdizione in una posizione eccentrica, sia pur fondamentale per i cittadini. L’Europa, nell’ottica della Corte, non rientra né nella statualità né nella non – statualità, in quanto non pensabile secondo il paradigma che è alla base di quella dicotomia. La normativa europea non è riconducibile né nell’ambito nazionale né i quello internazionale, né statale né ultra-statale. È una normativa schiettamente post-vestfaliana. Eppure il suo ambito di riferimento, sul piano politico, rimane affidato a meccanismi di tipo “vestfaliano”, insuperabili, per definizione, attraverso la giurisdizione.

A dispetto della realtà, il tema della politicizzazione dello spazio europeo domina il lessico politico. Occorre interrogarsi sulle ragioni di questo dominio. Pertanto, bisogna indagare sulla struttura del discorso relativo alla politicizzazione dello spazio europeo. Tutti i ragionamenti intorno a tale politicizzazione ruotano intorno alla contrapposizione tra tecnica e politica. Qui bisogna fare una precisazione terminologica in merito alla “tecnica”. Con questo termine, nell’ambito del nostro discorso, si intendono due cose distinte, sia pur strettamente collegate. Una è la τέχνη, vale a dire, nel senso severiniano, l’“arte” di trasformare le cose, per produrre le condizioni per l’efficace perseguimento di scopi, indipendentemente dagli scopi. In questo senso, essa costituisce la tendenza fondamentale dell’Occidente (e del nostro tempo). L’altra è la τέχνη nella sua attuale determinazione storica, vale a dire la tecno-scienza, alla cui base c’è quell’«atteggiamento scientifico» che ha distrutto l’«atteggiamento filosofico», con la conseguenza che «ogni legge, ogni ordinamento etico, sociale, religioso, ogni forma di conoscenza, ogni sentimento dell’uomo, ogni costume divengono forme di violenza, e cioè di fede».<sup>69</sup> Il collegamento tra i due significati di “tecnica” non è qualcosa che si possa pensare a partire da un isolamento degli stessi due significati. Anche in questo caso, occorre fare uno sforzo di concretezza ermeneutica, in quanto la comprensione della τέχνη si svolge dentro la distruzione dell’atteggiamento filosofico operato dalla tecno-scienza. Ragion per cui, di seguito, ci limiteremo a usare il termine “tecnica”, nella consapevolezza della sua complessità semantica e degli equivoci che da esso possono scaturire. Tale scelta

---

<sup>69</sup> E. Severino, *Techné*, cit., p. 24.

racchiude l'ipotesi che lo svolgersi del pensiero severiniano porti verso un superamento dell'atteggiamento tecnico-scientifico, dentro lo sviluppo del destino della tecnica. La decisione tecnica, dunque, si presenta essenzialmente come una decisione "neutrale", quindi necessaria: se ad essa ci fossero alternative non sarebbe più una decisione tecnica, ma politica. Quindi, la decisione tecnica, in ultima analisi, non è imputabile. Mentre lo è la decisione politica. Una decisione, dunque, è politica se in essa entra in gioco, in ultima analisi, il destino di chi la assume. In questo senso, le decisioni politiche oggi sembrano essere ridotte al minimo. La maggior parte delle decisioni – compresi, rispettivamente, i provvedimenti adottati dai Governi e le leggi approvate dai Parlamenti dei Paesi membri – sono obbligate. Si consideri, a titolo d'esempio, la revisione dell'art. 81 della Costituzione italiana, attuata con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»). La disciplina relativa al bilancio dello Stato racchiude notoriamente il cuore della sovranità statale e sulla sua base si sviluppa la dinamica tra Esecutivo e Legislativo. La revisione costituzionale, inoltre, è la forma ordinaria di esercizio del potere costituente, che nel caso italiano appartiene al popolo. Ora, la revisione dell'art. 81 (e, conseguentemente, degli artt. 97, 117 e 119) della Costituzione fu una necessaria conseguenza dell'adozione del "Fiscal Compact", ovvero del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione Europea firmato da 25 paesi il 2 marzo 2012. Non si trattava di una novità assoluta. Quel Trattato era a sua volta la logica conseguenza del Trattato di Maastricht, entrato in vigore l'1 novembre 1993, e del Patto di stabilità e crescita, sottoscritto nel 1997.<sup>70</sup> Il Fiscal Compact, firmato dai 17 paesi che all'epoca facevano parte dell'eurozona, prevedeva, tra le altre cose – l'inserimento del pareggio di bilancio di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale».

La decisione tecnica, dunque, viene dalla competenza, mentre quella politica, dalla responsabilità. Ma una contrapposizione prevede una comune natura dei due contrapposti. Per comprendere quale sia la comune natura della politica e della tecnica occorre guardare non alla contrapposizione in sé stessa, ma alla sua *meccanica*, ovvero, per dirla con i greci, al suo τέλος, al suo fine, inteso non come scopo, ma come forma e destinazione del processo, presente in ogni momento del processo stesso. Che cosa tiene insieme politica e tecnica, originariamente, anteriormente alla scissione e alla contrapposizione? Evidentemente, si tratta della necessità di creare le condizioni per l'efficace perseguimento di scopi. La politica trova queste condizioni nella responsabilità, la tecnica nella competenza. Quindi il presupposto comune è che l'uomo possa darsi liberamente dei fini e scegliere come perseguirli. Ora, se le cose stanno così, proprio nella prospettiva severiniana, la

---

<sup>70</sup> Nel Trattato di Maastricht, fra le altre cose, erano contenuti i cinque criteri che ciascun paese avrebbe dovuto soddisfare per adottare l'euro, fra cui un rapporto fra deficit (cioè il disavanzo annuale di uno stato) e il prodotto interno lordo (PIL) non superiore al 3 per cento e un rapporto fra debito complessivo e PIL non superiore al 60 per cento. Nel Patto del 1997 l'Unione si dotò invece degli strumenti per inviare avvertimenti e applicare sanzioni agli Stati che non avessero rispettato i vincoli imposti nel 1993.

contrapposizione tra politica e tecnica può risultare fuorviante. O, per meglio dire, quella contrapposizione si risolve dentro il destino della tecnica, o nella tecnica come destino. Ogni forza politica, infatti, per conseguire i propri scopi, ha interesse a utilizzare una data tecnica, ad esempio la comunicazione di massa. Nessuna forza politica può permettersi, dunque, di non favorire il potenziamento dei mezzi di comunicazione di massa. Ma già a questo punto la “comunicazione” sta diventando il “fine” e il vero *dominus* della politica (d’altra parte, la stessa “comunicazione” ha bisogno di determinati mezzi, come ad esempio la rete telematica, il cui potenziamento sembra configurarsi già come il “fine” della comunicazione stessa). Ma questo accade anche in molti altri settori, come quello militare o finanziario. Insomma, la tecnica, da mezzo che ciascuno usa per avere la meglio sull’avversario, diventa il “fine” di tutti, perché tutti hanno interesse a che il mezzo sia efficiente. Il *τέλος* del rapporto tra politica e tecnica è dunque nel *capovolgimento* del rapporto tra mezzi e fini: ogni mezzo tende a diventare fine, ogni fine tende a diventare un mezzo. Questa meccanica del ribaltamento, come ogni meccanica, è possibile sulla base di una *legge fondamentale* (così come, ad esempio, la “meccanica dell’inflazione” presuppone la legge economica della domanda e dell’offerta). Questa legge fondamentale, come abbiamo visto nelle pagine centrali, non è che la volontà di potenza, che vuole le *condizioni* in cui è possibile perseguire efficacemente scopi. Ma in questo senso, la tecnica coincide con la verità, quando questa viene intesa come «la validità o l’efficacia dei procedimenti conoscitivi». Infatti,<sup>71</sup> la tecnocrazia non soddisfa in assoluto l’istanza tecnica. La tecnica vuole la “responsabilità” e la “discrezionalità”, perché una decisione nella quale ne va del destino del decisore ha più probabilità di essere efficace rispetto a una decisione che non provoca conseguenze in chi la assume. Anche questo capovolgimento è nello svolgersi del destino della tecnica. Lo si vede ad esempio anche – e il discorso, a nostro avviso, emerge a tratti nell’opera di Severino, anche se ad esso il Filosofo non ha dedicato una trattazione sistematica – in ambito economico-finanziario, dove l’espansione della tecnica può portare a nuove inedite forme di politicizzazione dello spazio pubblico, nel senso che la tecnica stessa non può, per definizione, acquisire una dimensione assiologica. Analogamente a quanto s’è fatto rilevare in merito all’Europa, si può osservare come le esigenze di efficienza – ovvero di creazione delle migliori condizioni per il perseguimento degli scopi – possano portare – e stiano già portando – verso nuove strategie di accountability, riconducibili non certo a una presunta rinascita dello *ius naturalis*, bensì a esigenze di efficienza sistemica. La tendenziale identificazione tra diritto pubblico e diritto dello stato nazionale ha portato alcuni a leggere la crisi della sovranità statale come crisi della dimensione giuspubblicistica *tourt court* e, per quel che riguarda specificamente il diritto dell’economia, come un’affermarsi dell’anomia (salvo, ovviamente, il provvidenziale ripristino degli Immutabili). Viceversa, è proprio il

---

<sup>71</sup> G. Fornero, *Verità*, in N. Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*, 3a edizione aggiornata e ampliata da G. Fornero, Torino, UTET, 1998. Per la discussione sul punto, anche nei suoi aspetti etimologici, si rimanda a C. Sbailò, *Politica e Verità. Tra Platone, Weber e realtà virtuale*, Torino, Marco Valerio, 2006.

turbinoso sviluppo della tecnica a spingere in direzione completamente diversa. La positivizzazione del diritto, da gerarchica si fa reticolare, il che rende più complessi i processi giuridico-ricostruttivi atti a legittimare le transazioni, ma certamente non li rende impossibili, nel senso che le dinamiche in oggetto sono comunque razionalmente rappresentabili. Quando il sistema si rivela suscettibile di entrare in una deriva entropica, intervengono strategie di parziale ripolitizzazione dell'economia, che in ultima analisi poggiano su originarie istanze di efficienza (rientrano in quest'ambito anche le istanze di equità sociale) piuttosto che «sull'appello volontaristico ai valori».<sup>72</sup> Tutto ciò risponde all'istanza *tecnica*, nel senso che nell'ipostatizzazione dei principi di competenza *in contrapposizione* all'istanza politica si configura un ostacolo al dispiegarsi della tecnica come destino.

L'insistenza sulla politicizzazione dello spazio europeo, a dispetto delle evidenti criticità che si registrano sul fronte dell'integrazione, è segno della consapevolezza più o meno inconscia di questo destino.<sup>73</sup> È difficile che la

---

<sup>72</sup> Citiamo da G. F. Ferrari, *Il diritto pubblico dell'economia: oggetto, modelli ed evoluzione storica*, in: G. F. Ferrari (cur.), *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, Egea, 2019 (3), pp. 9-33. V. anche G. F. Ferrari, *Crisi dell'ordine economico mondiale: problemi e prospettive*, in G. F. Ferrari (cur.), *Diritto pubblico dell'economia*, cit., pp. 649-670. Sul rapporto tra volontarismo assiologico, tecnica e diritto rimandiamo a C. Sbailò, *Sul sentiero della notte – la πόλις. Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico*, Pisa, Pacini Giuridica, 2020, pp. 50 e ss.

<sup>73</sup> Di particolare significato, al riguardo, quel che si verifica nel mondo dell'intelligence, dove c'è il problema di conciliare il principio del *need to know* con le oggettive esigenze di *information-sharing* per contrastare le minacce globali e regionali. Si assiste, nel merito, a una singolare dicotomia tra la dimensione securitaria-militare, dove predomina un paradigma sovranista, e la dimensione securitaria-poliziesca, dove invece più forte si fa sentire la dimensione europea. Scrive al riguardo Artur Gruszczak: «The difficulty of studying intelligence cooperation in the EU, including that on the strategic level, lies in the entangled and ill-defined links between the two basic types of intelligence, military and civilian, which reflect the classic division between the intergovernmental (union) and supranational (community) aspects of European integration. The security policies of the EU overlap this division: the Common Security and Defence Policy (CSDP) relies on the military assets provided exclusively by Member States while EU internal security and border management involve measures and activities carried out by agencies and bodies nested in EU supranational structures. As a result, intelligence output at the EU level is subject, predominantly, to vertical bottom-up flows of information and analytical data selected and pre-processed by national intelligence organisations in response to a 'need to know' clearly defined by EU customers. This mechanism is particularly appropriate for defence cooperation, which largely depends on the classified information required to plan, command and control military operations under the CSDP. Intelligence support from EU agencies and bodies is principally built on open sources or finished intelligence supplied by Member States for further processing and analysis by EU entities. In the case of EU internal security cooperation, the information flow is much more intensive and diversified. It encompasses various categories of data and a wide range of issues referring to the internal security of EU countries as well as global risks and transnational threats. Horizontal links play a much more important role. They enable an intensive flow of data loaded by relevant national providers and then their collation, comparison and checking against a huge amount of information materials available from an enormous variety of open sources» (A. Gruszczak, *Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community* New York, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 19-20). Cfr. J. D. Occhipinti, *Availability by Stealth? EU Information-sharing in Transatlantic perspective*, in C. Kaunet, S. Léonard (cur.), *European Security, Terrorism and Intelligence*, New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 143-184; C. Sbailò, *Hacia unos servicios de inteligencia europeos?*

politicizzazione dello spazio europeo si compia se non sarà in grado di rispondere alla logica del potenziamento massimo della tecnica. E la logica di un tale potenziamento sembra oggi dire che la discrezionalità e la responsabilità assicurano un grado di efficienza e di efficacia superiore a quello garantito dai protocolli decisionali messi a punto da tecnici e funzionari. Ove incapace di interagire efficacemente con quel potenziamento, il processo di politicizzazione può mutarsi in un mito altamente dispendioso in termini di tempo e di energie, congruente e simmetrico rispetto alla *superstitio* neosovranista: in entrambi i casi, il rapporto tra unità e molteplicità viene pensato in chiave alternativa, nel senso che la differenza viene isolata rispetto a ciò che differisce, come una pura e semplice determinazione, tolta la quale, resta una pura e vuota identità. In questo modo, dunque, ci si rappresenta inconsapevolmente lo spazio europeo come potenzialmente vuoto, ragion per cui le entità che lo popolano vengono considerate come provenienti dal nulla e al nulla destinate. Ne consegue l'irriducibile alternativa tra scissione/frammentazione e fusione/identificazione – alternativa che, a ben vedere, contiene al proprio interno la folle convinzione che l'essere e il nulla siano il medesimo, ovvero che il nulla sia qualcosa.

Quanto detto in premessa sul nesso costitutivo tra vis epistemica e spazio pubblico ci può consentire ora di costruire un approccio concreto ed ermeneuticamente orientato al tema della politicizzazione dello spazio europeo. Diciamo “concreto” ed “ermeneuticamente orientato” nel senso di un superamento dell'astratta e fuorviante contrapposizione tra tecnica e politica e di una visione strutturale del rapporto tra le due, come distinte e originariamente correlate, laddove la correlazione non è da intendersi come una determinazione successiva all'apparire dei due termini. Il passo ulteriore nel segno di quella consapevolezza è nella risposta alla domanda su cosa si intende concretamente per politicizzazione dello spazio europeo. Ora, se, come dovrebbe essere evidente, la politicità di uno spazio si misura con il grado di rischio assunto dal decisore per la sua difesa (laddove l'assunzione di rischio è da intendersi come applicazione estrema del principio di accountability), ovvero per la sua stessa determinazione, allora la politicizzazione originariamente s'accompagna alla strutturazione in chiave militare. Quando si parla di comune difesa militare europea, per lo più si pensa alla predisposizione di forze impegnate sul fronte della stabilizzazione delle aree di crisi. In questo senso, si sono fatti sicuramente molti progressi in Europa.<sup>74</sup> Ma le cancellerie europee – con l'eccezione della Francia – aggirano ancora il punto che

---

*La comparación entre las experiencias de Italia y España confirma la necesidad de una integración progresiva.*, intervento a *X Jornadas Internacionales sobre Seguridad y Defensa - La lucha contra el terrorismo en el marco del Sistema de Seguridad Nacional: el papel de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado*, organizado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Jaén y celebrado el 22 y 23 de octubre de 2020, [www.ujaen.es/departamentos/derpubpriv/](http://www.ujaen.es/departamentos/derpubpriv/), in corso di pubblicazione.

<sup>74</sup> Per un aggiornamento sul punto, rimandiamo a C. Sbaìlò (cur.), *Difesa europea. Quali prospettive*, Atti del Convegno internazionale di studi tenutosi all'Università degli Studi internazionali di Roma – UNINT, il 19 ottobre 2018, con interventi di G. Bisogni, B. Caravita, G. de Vergottini, M. D'Ubaldi, E. A. Imparato, E. Minniti, J. Lozano Miralles, P. Picicchio, C. Sbaìlò, E. Trenta, in *federalismi.it*, focus n.1, 14/01/2018, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)

a noi pare essere decisivo: una comune difesa militare è possibile solo come emanazione di una comune strutturazione militare in chiave politica, il che richiede la condivisione di una *potenza dissuasiva militare al grado più alto consentito dalla tecnica*. Una difesa militare presuppone oggi il possesso dell'arma nucleare, perché questa è attualmente l'arma più potente. Il possesso da parte di una Nazione dell'arma nucleare serve essenzialmente a rendere evidente al più alto grado la politicità del proprio spazio, poiché nessun'altra arma possiede il potere distruttivo e autodistruttivo dell'arma atomica. Attualmente a volere con chiarezza e determinazione la politicizzazione dello spazio europeo è solo la Francia, che mette a disposizione a tal fine la propria potenza nucleare. Unificazione politica significa condivisione della decisione ultima e decisiva, ovvero della decisione eccezionale che definisce la sovranità, vale a dire la possibilità di dichiarare guerra, mettendo in gioco se stessi, sotto il profilo biologico. L'unificazione politica – la condivisione della sovranità – vedrebbe, pertanto, un dominio decisivo di Parigi. Per la stessa ragione, la Germania su questo fronte assume atteggiamenti altalenanti, segnati, di volta, dall'esitazione o dalla contrarietà. Berlino non guarda favorevolmente alla dissoluzione delle sovranità nazionali dentro una sovranità europea anche perché ciò comporterebbe una certa distribuzione del suo peso economico su scala europea, con un conseguente ridimensionamento della sua leadership economico-industriale. Se così, la Germania sta replicando la condotta tenuta dalla Prussia prima della Grande guerra. La Prussia fu il motore della crescita economica e dell'unificazione tedesca, ma non volle mai una completa politicizzazione dello spazio pubblico tedesco. Le istanze degli stati piccoli e medi furono sempre ampiamente sostenute dal centro, che non si batté mai per il superamento della *Kleinstaterai*, ovvero per un primato assoluto della Camera bassa e la conseguente diluizione del peso degli stati dentro lo spazio politico comune. Ma la storia tedesca ci dice anche che la Germania ha mostrato il massimo della sua potenza tutte le volte che ha saputo emanciparsi da quella logica: nell'epoca di Stresemann, quando superò la propria vocazione prusso-centrica e, nel contempo, si fece paladina di tutte le minoranze europee e non solo di quelle tedesche;<sup>75</sup> nell'epoca di Kohl, quando andò incontro all'unificazione post-comunista, consapevole delle gravi difficoltà che ne sarebbero seguite, visto il grave dislivello economico tra le due Germanie. La Polity europea potrebbe essere segnata, in questo senso, da un superamento della visione "granulare" e "individualizzante" dello spazio politico: l'Europa non come super-Stato né come somma di Stati, ma come progetto politico di integrazione, con un nucleo forte, territorialmente individuato e sovranamente definito, in grado di espandersi, in forza dell'attrattività e dell'efficacia del proprio principio ordinatore. Si tratterebbe di uscire dall'aut-aut federazione / accordo internazionale, così come dalla dicotomia metodo intergovernativo / metodo comunitario. Più logico sarebbe distinguere non le modalità decisionale, ma i livelli di partecipazione all'Europa, uno basso, dove si prendono decisioni in chiave

---

<sup>75</sup> Cfr.: C. Sbailò, *Il principio ordinatore da imperiale a democratico. Il laboratorio di Weimar*, in D. Breschi, A. Ercolani, A. Macchia (cur.), *Il tramonto degli imperi (1918-2018)*, Roma, Aracne, 2020, pp. 93-120.

intergovernativa (quindi, non difesa e politica estera) e uno alto, dove si decide anche in politica estera e di difesa, in chiave sovranazionale. Stando attenti a non tentare di fondere o di contrapporre i due livelli, ma vendo invece dura di collegarli in maniera sistemica, secondo, appunto, una visione concreta ed ermeneuticamente orientata della politicizzazione dello spazio pubblico: i Paesi che aderiscono alla condivisione di sovranità, condividono con gli altri il mercato, la moneta e la cooperazione giudiziaria, ma tengono in vita un nucleo forte, in grado di esercitare attrazione verso lo spazio europeo. Ovviamente, la Francia e la Germania sarebbero destinate ad avere un ruolo determinante nella difesa, ma nessuna geopolitica mediterranea può avere speranza successo senza far leva sulla storica intraneità italiana rispetto alle dinamiche geopolitiche e culturali della regione. Attualmente queste risorse si sviluppano in modo autonomo e a volte conflittuale, con alcuni momenti significativi di cooperazione tecnico-finanziaria, come ad esempio il già citato progetto sulla difesa europea, a cui però non fanno riscontro processi di centralizzazione politica delle decisioni, per le ragioni strutturali sopra esposte. Si tratterebbe di agevolare processi di agglutinazione tra i Paesi europei, rinunciando alla simmetria e alla razionalizzazione. Un ruolo fondamentale, in questo, lo potrebbe avere la dottrina costituzionale. In particolare, si potrebbe lavorare sulla ricostruzione dottrinale di una Polity europea, nella sua duplice dimensione terrestre e valoriale, cominciando, ovviamente, dalle nozioni di difesa europea e di sicurezza europea (siamo convinti, ad esempio, che questo stimolerebbe anche nuove forme di cooperazione nell'ambito della Intelligence community, che è sempre molto attenta agli sviluppi del dibattito culturale e scientifico).

L'Europa – ci ricorda Severino – è il luogo dove sono apparse le condizioni fondamentali della massima potenza e del suo infinito dispiegarsi: «Tradizione filosofica, scienza, distruzione filosofica di tale tradizione, tecnica». E «non è un caso che l'Europa abbia dominato il mondo». Il mondo stesso, poi, «ha ereditato, con intensità e in modi diversi, e per lo più separando una dall'altra, quelle condizioni diverse». Ora, «la “grande politica”, ossia la capacità di sviluppare la forma massima della potenza, è la capacità di tenerle autenticamente insieme. In questo senso, se la grande politica non esiste ancora sulla terra, l'Europa, nonostante la sua debolezza attuale, può tuttavia candidarsi alla realizzazione di tale politica non meno e forse più delle altre grandi forze planetarie». <sup>76</sup> Grande politica è, dunque, tenere insieme la potenza della tecnica e l'utilizzo della tecnica stessa per limitare il potere attraverso il potere, ovvero tenere insieme la distruzione degli Immutabili (e quindi la libertà di pensiero) e la responsabilità politica del giurista, o, ancora, tenere insieme il relativismo assiologico e la centralità della persona umana? Sembrerebbe di poter dire, leggendo Severino (e qui si apre un altro dibattito), che il nichilismo, nelle mani sbagliate, può produrre effetti devastanti per l'umanità, per cui l'Europa – patria del nichilismo – ha la responsabilità di rafforzare la propria egemonia, di portarla a pieno compimento.

---

<sup>76</sup> E. Severino, *Il tramonto della politica. Considerazioni sul futuro del mondo*, Milano, Rizzoli, 2017, p. 55.

Se così, si tratterebbe di una prospettiva affascinante ma anche molto impegnativa per i giuristi, il cui confronto con l'opera del filosofo appare, in ogni caso, quanto mai utile e, in una certa misura, anche urgente.

*Ciro Sbailò*  
Facoltà di Sc. Pol. e Dinamiche Psico-Sociali  
Università degli Studi internazionali di Roma  
[ciro.sbailo@unint.it](mailto:ciro.sbailo@unint.it)

